

Codice A1712D

D.D. 27 aprile 2026, n. 438

D.M. 14 dicembre 2001, n. 454. Approvazione del Manuale delle procedure per la gestione degli Utenti Motori Agricoli (UMA).



ATTO DD 438/A1712D/2026

DEL 27/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1712D - Attuazione dei servizi di sviluppo agricolo

OGGETTO: D.M. 14 dicembre 2001, n. 454. Approvazione del Manuale delle procedure per la gestione degli Utenti Motori Agricoli (UMA).

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative";
- il D.M. n. 454 del 14 dicembre 2001 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella floro-vivaistica";
- il Decreto del Ministro delle politiche agricole forestali del 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa";
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 che, all'art. 8, co 1, dispone la riallocazione della materia agricoltura in capo alla Regione, comprese le funzioni relative allo svolgimento dei servizi per il prelievo e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura e, complessivamente, l'assistenza agli utenti di motore agricolo, di cui all'art. 2, co. 3, lett. a), l.r. 17/99.

VISTE:

- la DGR 16 marzo 2026 n. 5-2348 recante "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023.";
- la determinazione dirigenziale n. 36/A1700A/2022 del 24/01/2022 con la quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra la Regione Piemonte e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (di seguito CAA) operanti sul territorio regionale, regolante i rapporti, le obbligazioni e le prestazioni relative ai servizi di aggiornamento dei fascicoli aziendali e di assistenza agli utenti di motori agricoli ed è stato demandato al Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo la stipulazione e sottoscrizione delle singole convenzioni.

CONSIDERATO:

- che il Manuale delle procedure Utenti Motori Agricoli (di seguito UMA) definisce le linee guida per l'assegnazione dei carburanti ad accisa agevolata impiegati nelle attività agricole (carburanti agricoli), secondo quanto previsto dalle norme sopra richiamate;
- che con determinazione dirigenziale n. 1322/A1706A del 30 dicembre 2016 è stato approvato il Manuale delle procedure Utenti Motori Agricoli (di seguito UMA), attualmente vigente, e che, successivamente a tale data, sono state emanate nuove disposizioni di carattere operativo che hanno modificato significativamente, a quadro normativo generale invariato, la gestione dell'agevolazione fiscale per i carburanti utilizzati in agricoltura;
- che sono giunte a conclusione le attività di sviluppo del nuovo applicativo gestionale UMA2020 dedicato alla gestione amministrativa dell'agevolazione fiscale in argomento.

RITENUTO:

- di procedere all'aggiornamento del Manuale delle procedure UMA, approvato con determinazione dirigenziale n. 1322/A1706A del 30 dicembre 2016, sulla base delle disposizioni successivamente emanate e delle procedure sviluppate con l'applicativo gestionale UMA2020.

DATO ATTO:

- che la versione aggiornata del Manuale delle procedure UMA è stata posta all'attenzione degli uffici CAA ed è stata integrata sulla base dei suggerimenti e osservazioni da questi trasmessi.

RITENUTO OPPORTUNO, PER QUANTO SOPRA ESPOSTO:

- approvare il Manuale delle procedure UMA, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
- trasmettere il Manuale delle procedure UMA all'ufficio di coordinamento regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale è in corso una proficua collaborazione, finalizzata al controllo e al miglioramento delle attività amministrative svolte nella gestione dell'agevolazione fiscale in argomento.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs. n. 165/2001 del 30/03/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28/07/08 - Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- visto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.;

determina

- di approvare il Manuale delle procedure UMA, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
- di trasmettere il Manuale di cui al punto precedente all'ufficio regionale di coordinamento del Piemonte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1712D - Attuazione dei servizi di sviluppo
agricolo)

Firmato digitalmente da Vittorio Bosser Peverelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Manuale_UMA_ALLEG_1.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1

UMA
UTENTI MOTORI AGRICOLI

MANUALE DELLE PROCEDURE

Indice generale

1. INTRODUZIONE – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
1.1 Introduzione.....	1
1.2 Riferimenti normativi.....	1
2. BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE E TIPOLOGIA DI CONDUZIONE.....	2
2.1 Beneficiari dell'agevolazione.....	2
2.2 Tipologia di conduzione.....	3
3. ASSEGNAZIONE DI CARBURANTE AD ACCISA AGEVOLATA.....	5
3.1 Quantitativi assegnati in base alla tipologia di azienda.....	5
3.1.1 Conduzione Conto Proprio.....	5
3.1.2 Conduzione Conto Terzi e mista.....	6
3.1.3 Conduzione conto soci.....	7
3.2 Buono di prelievo del carburante.....	7
3.3 Cisterne.....	7
4. RENDICONTAZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE E DELL'UTILIZZO DEL CARBURANTE.....	8
4.1 Carburante disponibile – Anno N-1.....	8
4.2 Rimanenze finali – Anno N-1.....	9
4.3 Lavorazioni rendicontate – Anno N-1.....	9
4.3.1 Rendicontazione delle lavorazioni eseguite in conto proprio.....	10
4.3.2 Rendicontazione delle lavorazioni eseguite in conto terzi.....	11
4.3.2.1 Lavorazioni eseguite per le colture e gli allevamenti.....	12
4.3.2.2 Lavorazioni particolari.....	14
4.3.3 Rendicontazione delle lavorazioni eseguite in conto soci.....	15
4.3.3.1 Lavorazioni eseguite per le colture (Quadro “Rendicontazione Cooperative Lavorazioni Superfici”).....	15
4.3.3.2 Altre lavorazioni (Quadro “Rendicontazione Cooperative Lavorazioni Superfici”).....	16
4.3.4 Determinazione del consumo rendicontato in funzione della conduzione.....	17
4.4 CONSUMO EFFETTIVO – Anno N-1.....	18
4.5 ECCEDENZE DI CONSUMO – Anno N – 1.....	18
4.6 DEBITO.....	18
4.6.1 Debito per cause dipendenti dal beneficiario.....	18
4.6.2 Debito per cause non dipendenti dal beneficiario.....	19
4.7 Consumo di carburante ad accisa agevolata durante un'annualità in assenza di validazione del fascicolo aziendale.....	19

4.8 Rendicontazione dei quantitativi di carburante che residuano al momento della cessazione di attività.....	20
4.8.1 Verifica dei consumi.....	20
4.8.2 Rimanenze di prodotto a seguito di cessazione delle attività.....	20
5. TIPOLOGIA DI DOMANDA.....	22
5.1. Domanda di iscrizione/variazione dati UMA.....	22
5.2 Domanda di assegnazione ordinaria.....	22
5.2.1 Domanda di assegnazione base.....	22
5.2.2 Domanda di acconto.....	23
5.2.3 Domanda di saldo.....	24
5.2.4 Domanda di variante.....	25
5.3 Domanda di assegnazione supplementare.....	25
5.3.1 Domanda per lavorazioni straordinarie.....	25
5.3.2 Domanda per avversità atmosferiche.....	26
5.3.3 Domanda di supplemento generico.....	27
5.4 Domanda di rinuncia da parte del beneficiario.....	27
5.5 Domanda di acquisizione carburante.....	28
5.6. Domanda di cessazione.....	28
5.7 Comunicazione per invio documentazione integrativa.....	29
5.8 Casi particolari.....	30
6. REGISTRAZIONE DEI PRELIEVI.....	33
7. UTILIZZI SCORRETTI.....	34
8. ADEMPIMENTI, CONTROLLI E SANZIONI.....	36
8.1 ADEMPIMENTI.....	36
8.2 SANZIONI.....	36
8.2.1 Sanzioni amministrative.....	36
8.2.2 Altre sanzioni.....	37
8.2.3 Falsa attestazione.....	37
8.3 CONTROLLI.....	37
8.3.1 Controlli automatizzati.....	37
8.3.2 Controlli amministrativi annuali.....	38
8.3.3 Controlli a campione.....	39

1. INTRODUZIONE – RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Introduzione

Il presente Manuale definisce le linee guida per l'assegnazione dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati nelle attività agricole, di seguito definiti carburanti agricoli.

Le assegnazioni di carburante agricolo (gasolio e benzina) sono concesse per l'esecuzione di lavorazioni finalizzate alla coltivazione di colture agricole, alla conduzione di allevamenti agricoli e all'esercizio di altre attività agricole.

I valori di assegnazione sono determinati sulla base dei consumi medi approvati con il Decreto Ministeriale 30 dicembre 2015. Sono definiti considerando, per ogni coltura/allevamento/attività, la lavorazione eseguita e la macchina e attrezzatura impiegate e sono oggetto di periodiche revisioni approvate con atti amministrativi, pubblicati nella pagina del sito web regionale dedicata al tema "meccanizzazione e carburanti agricoli agevolati".

1.2 Riferimenti normativi

D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, "*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*".

D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, "*Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica*".

Circolare dell'Agenzia delle Dogane del 29 luglio 2002, n. 49/D, "*Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica*"- Decreto 14 dicembre 2001, n. 454".

D.M. del Ministro delle politiche agricole forestali del 30 dicembre 2015, "*Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa*".

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)*", art. 1, comma 517, come modificato dall'art. 1, comma 384 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*", e circolare MIPAAF prot. n. 6195 del 21/03/2016.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*".

D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, "*Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*".

L.R. 22 gennaio 2019, n. 1, "*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*".

D.G.R. 28 dicembre 2005, n. 62-1924, "*Sistema informativo agricolo piemontese. Avvio dell'anagrafe unica del Piemonte*".

D.G.R. n. 63-4885 del 11 dicembre 2006 "*Nuove disposizioni per l'assegnazione dei carburanti agricoli agevolati in agricoltura e aggiornamento dell'anagrafe unica regionale del Piemonte. Approvazione degli schemi di protocollo di intesa con le Amministrazioni provinciali e di convenzione con i Centri Autorizzati di Assistenza tecnica in Agricoltura (CCAAAA)*".

2. BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE E TIPOLOGIA DI CONDUZIONE

2.1 Beneficiari dell'agevolazione

L'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi compete a:

- a)** esercenti attività agricole¹, iscritti nel registro delle imprese² di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503;
- b)** cooperative, iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui al punto precedente, per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;
- c)** aziende agricole delle istituzioni pubbliche³
- d)** consorzi di bonifica e di irrigazione;
- e)** imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese⁴.

Per i soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c) le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 32 (ex 29) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base) ai sensi del quale, tra le altre, sono considerate attività agricole produttive di reddito agrario:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con

¹ Cfr punto 5 della tabella A allegata al D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" (5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica).

² E' richiesta l'iscrizione nella sezione "speciale" con almeno un codice ATECO principale appartenente a uno dei seguenti gruppi: 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 02.1, 02.2, 02.3, 03.22. Il Registro Imprese è suddiviso in due sezioni: ORDINARIA e SPECIALE. Nella SEZIONE ORDINARIA si iscrivono: i consorzi, le cooperative, le società di persone (s.n.c., s.a.s.), le società di capitali (s.r.l, s.p.a, s.a.p.a.), gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività economica. Nella SEZIONE SPECIALE si iscrivono: i piccoli imprenditori (di cui all'art. 2135 c.c.), le società semplici agricole.

³ Per istituzioni pubbliche si intendono i soggetti dotati di personalità di diritto pubblico riconducibili all'elencazione contenuta nell'art. 1, c. 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Per l'individuazione dei soggetti ascrivibili alla categoria "aziende agricole delle istituzioni pubbliche" non è necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese in quanto l'agevolazione non è concessa in ragione dell'attività di impresa svolta ma della natura pubblica delle istituzioni e della presenza al loro interno di un'azienda agricola intesa come complesso di beni utilizzati al fine di esercitare, in modo tendenzialmente stabile, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e altre attività come dettagliate dall'art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

⁴ E' necessaria l'iscrizione con almeno un codice ATECO appartenente a una delle seguenti sottocategorie: 01.61.10, 01.61.91, 01.61.99, 01.62.09, 02.40.00. E' definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta (art. 5 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99).

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

L'agevolazione è ammessa in relazione alla consistenza aziendale risultante dalle validazioni del fascicolo aziendale dell'anno; con riferimento alle lavorazioni colturali, in particolare l'agevolazione è ammessa per i soli terreni agricoli i cui dati catastali e la relativa forma di conduzione risultino dichiarati nel fascicolo aziendale in Anagrafe agricola.

Per i consorzi di bonifica e di irrigazione, di cui al precedente punto d), i carburanti agevolati spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali.

Per le imprese agromeccaniche, di cui al precedente punto e), le agevolazioni competono in relazione alle attività agricole di cui all'art. 32 (ex 29) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, eseguite in favore delle imprese agricole iscritte nel Registro delle imprese e registrate nell'Anagrafe delle aziende agricole, sulla base della consistenza aziendale di queste ultime risultante dalle validazioni del fascicolo aziendale dell'anno di riferimento.

Per poter richiedere l'agevolazione fiscale tutti i beneficiari devono essere in possesso di partita IVA, risultare iscritti nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, essere iscritti nell'Anagrafe Agricola del Piemonte ed aver costituito e validato il proprio fascicolo aziendale⁵.

2.2 Tipologia di conduzione

Le tipologie di conduzione possibili sono 3:

- CONDUZIONE CONTO PROPRIO (CP)
- CONDUZIONE CONTO TERZI (CT)
- CONDUZIONE MISTA.

La conduzione **CONTO PROPRIO (CP)** riguarda le aziende agricole che svolgono attività a favore del proprio fondo. Per queste tipologie di beneficiari è necessaria l'iscrizione nel Registro delle imprese con almeno un codice ATECO principale appartenente a uno dei seguenti gruppi: 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 02.1, 02.2, 02.3, 03.22. La stessa conduzione è prevista per:

- le cooperative di aziende agricole (le cui assegnazioni e rendicontazioni sono gestite in conto soci, con riferimento alle lavorazioni svolte per le aziende agricole associate);
- i consorzi di bonifica e di irrigazione, per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali;
- le aziende agricole delle istituzioni pubbliche.

La conduzione **CONTO TERZI (CT)** è prevista per le imprese agromeccaniche, iscritte nel registro delle imprese con almeno un codice ATECO appartenente a una delle seguenti sottocategorie: 01.61.00, 01.62.09, 02.40.00, in relazione alle attività agricole di cui all'art. 32 (ex 29) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.

⁵ Rispetto all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese fanno eccezione i soli soggetti che, per la loro natura giuridica ed attività esercitata, non sono tenuti a tali adempimenti (ad es. aziende agricole delle istituzioni pubbliche e consorzi irrigui, che svolgono unicamente attività di interesse pubblico senza finalità di lucro, non rilevanti ai fini fiscali).

917 eseguite in favore delle imprese agricole iscritte nel Registro delle imprese e registrate nell'Anagrafe delle aziende agricole, sulla base della consistenza aziendale di queste ultime, così come risultante dalle validazioni del fascicolo aziendale nell'anno di riferimento.

Sono infine associate alla **CONDUZIONE CONTO PROPRIO E CONTO TERZI** le aziende che esercitano sia attività agricole e/o silvicolture in conto proprio sia attività agromeccaniche a favore di terzi.

L'attività conto terzi può essere svolta con le seguenti forme:

- in forma autonoma (esclusiva, prevalente, o non prevalente rispetto ad altre attività, tra cui quella agricola);
- in forma connessa all'attività agricola, come definita dall'art. 2135 del codice civile. In tale caso l'attività conto terzi non deve assumere, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale, e non deve risultare prevalente rispetto all'attività agricola, in senso tecnico, economico e funzionale, come stabilito dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 2002 e n. 44/E del 2004;

E' inoltre previsto dall'art. 2139 del codice civile lo scambio di mano d'opera e servizi tra piccoli imprenditori agricoli, secondo gli usi. Si ricorda che in tale caso devono essere utilizzati i mezzi agricoli (macchinari e attrezzature) ed il carburante agevolato dell'azienda presso la quale vengono eseguiti i lavori.

3. ASSEGNAZIONE DI CARBURANTE AD ACCISA AGEVOLATA

Il quantitativo di carburante ad accisa agevolata assegnato è definito sulla base delle lavorazioni effettuabili dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le tipologie di carburante oggetto di agevolazione sono esclusivamente gasolio e benzina. L'assegnazione dipende dalla tipologia di alimentazione riportata nei macchinari o nelle attrezzature con motore presenti nel fascicolo aziendale. L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore inferiore a 40 CV e non adibite a lavori per contoterzi.

Il quantitativo assegnato per l'anno, al netto delle rimanenze di carburante agevolato dichiarate, è riportato nei buoni di prelievo.

Tali carburanti possono essere utilizzati solo dal personale collegato alla ditta beneficiaria e unicamente su macchinari e attrezzature registrate nel fascicolo aziendale della ditta stessa.

3.1 Quantitativi assegnati in base alla tipologia di azienda

3.1.1 Conduzione Conto Proprio

La conduzione in conto proprio si riferisce all'insieme delle lavorazioni meccaniche eseguite direttamente presso la propria azienda.

Le lavorazioni per le quali è concesso carburante ad accisa agevolata sono dichiarate dal beneficiario come attività da eseguire nell'anno e si suddividono in:

- lavorazioni ordinarie, eseguite secondo le normali pratiche agricole per coltivazioni, allevamenti e altre attività agricole. Sono proposte automaticamente dall'applicativo nella domanda base o di saldo, basandosi sui dati del fascicolo aziendale.;
- lavorazioni ordinarie aggiuntive (non di default), attività aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, sempre secondo la pratica agricola, che devono essere valorizzate dall'operatore inserendo la superficie interessata per l'assegnazione;
- lavorazioni straordinarie: attività fuori dalla normale pratica agricola, spesso con cadenza pluriennale (es. scasso, spietramento, impianto colture arboree). Devono essere richieste separatamente rispetto all'assegnazione ordinaria annuale.

Le assegnazioni sono calcolate in base a:

- Superficie coltivata: il carburante viene assegnato in funzione di parametri oggettivi quali ettari , quantità di prodotto, metri lineari e della presenza in fascicolo aziendale di tipologie di macchinari. Per molte lavorazioni sono considerati anche fattori come la pendenza del terreno, la tenacità del suolo e la frammentazione aziendale, dati presenti nel fascicolo aziendale o nella cartografia tematica della Regione Piemonte.
- Allevamenti: il carburante assegnato si basa sul numero, tipo ed età del bestiame, tenendo conto del periodo di pascolamento e sugli UBA sostenibili (ossia l'applicativo determina il numero di capi di bestiame allevabili in base alla dotazione in superficie dell'azienda e delle colture praticate).

- Fabbricati e strutture: è riconosciuta un'assegnazione per il riscaldamento delle serre, calcolata in base ai mesi di riscaldamento e alla volumetria delle serre riscaldate. Non viene riconosciuto carburante per il riscaldamento di serre destinate alla commercializzazione.
- Caseificazione: viene assegnato carburante ad accisa agevolata per lavorazioni di trasformazione del latte, calcolato in base ai quantitativi di latte prodotti in base agli UBA sostenibili e in base ai quantitativi ammissibili di latte acquistato (non eccedenti al quantitativo prodotto in proprio, ricondotto agli UBA sostenibili).
- Distillazione erbe aromatiche: viene assegnato carburante ad accisa agevolata per lavorazioni di distillazione ed essiccazione di erbe aromatiche, prodotte in proprio.

L'uso di macchinari o attrezzature alimentate elettricamente deve essere indicato a sistema separatamente dall'assegnazione di carburante.

L'associazione fra macchinario e lavorazione è dettagliata nelle tabelle di configurazione dell'applicativo UMA2020.

Parallelamente all'assegnazione in base ai parametri di cui sopra, l'applicativo calcola una quantità di carburante basata sulla potenza complessiva del parco macchine aziendale, attribuendo a ogni tipologia di macchina un quantitativo di carburante in funzione della potenza disponibile (assegnazione in base al limite macchine) e alla percentuale di possesso del macchinario.

I titoli giustificativi per il possesso dei macchinari e delle attrezzature sono: proprietà, affitto, noleggio, leasing, comodato d'uso o comodato d'uso congiunto.

Nel caso in cui un macchinario a motore sia condiviso tra più aziende (esempio di comodato d'uso congiunto) la percentuale di possesso indicato a fascicolo va ad incidere sul calcolo dell'assegnazione in base al limite macchine.

Le macchine acquistate in leasing (salvo diverse autorizzazioni previste nel contratto di leasing) e le macchine acquisite con contributi erogati da bandi pubblici (salvo diverse prescrizioni contenute nel bando) non possono essere concesse a noleggio, in comodato, cedute o vendute per un determinato periodo temporale, definito dal contratto o dal bando stessi.

L'assegnazione effettiva sarà la quantità minima tra i due metodi di calcolo sopra descritti.

3.1.2 Conduzione Conto Terzi e mista

L'assegnazione massima per le lavorazioni effettuate a favore di terzi è pari al quantitativo consumato per le stesse attività nell'anno precedente. Non può essere assegnato alcun quantitativo di benzina ad accisa agevolata.

Per le aziende che utilizzano carburante ad accisa agevolata sia per lavorazioni in conto proprio che per conto terzi, l'assegnazione è determinata con entrambe le metodologie descritte.

3.1.3 Conduzione conto soci

E' un'assegnazione specifica per le cooperative di aziende agricole. L'assegnazione viene determinata in base alle lavorazioni che la cooperativa intende effettuare presso i propri associati tenendo in considerazione questi elementi:

- le colture presenti nei fascicoli aziendali delle ditte che sono indicate nell'"Elenco associati" del fascicolo aziendale della cooperativa;
- le macchine e le attrezzature in carico alla cooperativa.

Per le cooperative di aziende agricole che hanno anche dei terreni propri su fascicolo aziendale e per le cooperative di aziende agricole che svolgono attività in conto terzi per aziende agricole non associate, l'assegnazione complessiva sarà determinata per le varie quote parte come precedentemente dettagliato.

3.2 Buono di prelievo del carburante

L'assegnazione si conclude con la definizione del quantitativo di carburante ad accisa agevolata disponibile per il beneficiario durante l'anno (buono di prelievo) al netto delle rimanenze di carburante nell'anno precedente. Questo dato è riportato nell'applicativo UMA2020.

Ogni prelievo viene registrato nel sistema dal deposito fornitore, è autorizzato considerando la capacità delle cisterne del beneficiario e l'avvenuta consegna è confermata dal beneficiario. Ad ogni prelievo il buono carburante viene aggiornato riportando il quantitativo residuo ancora prelevabile.

3.3 Cisterne

Le cisterne rappresentano la capacità di stoccaggio del carburante agevolato di una azienda agricola. Ecco di seguito elencati alcuni aspetti relativi a queste:

- Ogni azienda deve avere almeno una cisterna registrata nel fascicolo aziendale.
- Deve essere presente almeno una cisterna per tipologia di carburante stoccato (gasolio - benzina).
- Una cisterna non può essere utilizzata da più beneficiari.
- Devono essere registrati anche i serbatoi dei macchinari dotati di motore nella categoria "Cisterne-altro" dettagliando, nel campo note, la capacità del serbatoio di ogni singolo macchinario ⁶.
- Ogni fornitura non può superare la capacità complessiva delle cisterne registrate.
- La giacenza dichiarata a fine anno non può superare la capacità complessiva delle cisterne.
- In caso di assegnazione anche da parte di altra Regione non sono necessarie cisterne separate solo nel caso in cui sia tenuto aggiornato un registro di carico e scarico che permetta di monitorare i flussi di carburante e di determinare quindi le giacenze finali relative a ciascuna assegnazione.

⁶ Nella categoria "Cisterne – altro" vanno anche inseriti eventuali contenitori (taniche, recipienti di vario volume...) utilizzati per lo stoccaggio del carburante e consentiti a norma di legge per lo scopo.

4. RENDICONTAZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE E DELL'UTILIZZO DEL CARBURANTE

L'assegnazione di carburante ad accisa agevolata per le lavorazioni da eseguire nell'anno (anno N) richiede preliminarmente la verifica dei consumi di carburante avuto in assegnazione e utilizzato nell'anno precedente (anno N-1).

La verifica dei consumi si compone, per tutte le conduzioni previste (conduzione conto proprio, conduzione conto terzi, conduzione mista conto proprio e conto terzi, conduzione in conto soci per le cooperative agricole), di cinque fasi:

1. Dichiarazione del quantitativo di carburante disponibile nell'anno N-1 (**CARBURANTE DISPONIBILE – Anno N-1**).
2. Dichiarazione del quantitativo di carburante eventualmente non utilizzato al 31/12 dell'anno N-1 e giacente nelle cisterne/contenitori di deposito e nei serbatoi delle macchine (**RIMANENZE FINALI – Anno N-1**).
3. Dichiarazione delle lavorazioni eseguite nel proprio fondo (nel caso di conduzione conto proprio), delle lavorazioni eseguite in conto terzi (nel caso di conduzione conto terzi esclusiva o associata alla conduzione conto proprio) e delle lavorazioni eseguite in conto soci (nel caso di conduzione in forma di cooperativa). La dichiarazione è finalizzata a determinare il **CONSUMO RENDICONTATO – Anno N-1**
4. La determinazione del **CONSUMO EFFETTIVO – Anno N-1**
5. La determinazione di eventuali **ECCEDENZE DI CONSUMO – Anno N-1**

Le dichiarazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono rese in forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DPR 445/00).

Il beneficiario compila i quadri indicati nella domanda presente in applicativo come di seguito specificato.

4.1 Carburante disponibile – Anno N-1.

Indipendentemente dalla forma di conduzione adottata il carburante disponibile è determinato dal carburante a disposizione a inizio anno (**Rimanenze iniziali - Anno N-1**), pari alle rimanenze al 31 dicembre dell'anno precedente (Rimanenze finali anno N-2), sommato a quello prelevato nel corso dell'anno (**Prelievi Anno N-1**) presso i depositi di carburante⁷; a tale quantitativo va eventualmente sottratto il **Carburante non utilizzabile – Anno N-1**, in quanto è stato oggetto di furto, o di perdite occasionali (per minime quantità) avute nel corso dell'anno o di sequestro per intervento degli organi di controllo (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza).

Sono rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/00) le dichiarazioni:

- delle rimanenze iniziali di carburante dell'anno N-1, pari alle rimanenze finali dell'anno N-2;
- dei quantitativi di carburante prelevati nell'anno N-1;
- dei quantitativi di carburante non disponibile nell'anno N-1.

⁷ Ai prelievi effettuati presso i depositi va eventualmente aggiunto il quantitativo di carburante acquisito da altro beneficiario che cessa l'attività.

Alla dichiarazione resa per quanto concerne il carburante non disponibile è allegata la documentazione comprovante quanto dichiarato (denuncia di furto resa alle autorità competenti, verbale di sequestro di carburante o altra documentazione attestante il fatto).

Carburante Disponibile - anno N-1	=	Rimanenze iniziali – anno N-1 (pari alle rimanenze finali - anno N-2)	+	Prelievi - anno N-1	+	Carburante non disponibile anno N-1 (furto, perdite, sequestro).
--	---	--	---	----------------------------	---	---

4.2 Rimanenze finali – Anno N-1.

Indipendentemente dalla forma di conduzione adottata dal soggetto beneficiario il quantitativo di carburante eventualmente non utilizzato al 31-12 dell'anno N-1 è pari al quantitativo giacente in tale data nelle cisterne/contenitori di deposito e nei serbatoi delle macchine (**Rimanenze finali – Anno N-1**).

Tale quantitativo è un dato oggettivo, ricavato dalla misurazione effettuata per ciascuna cisterna/contenitore di deposito e per ciascun serbatoio di macchina.

La dichiarazione del quantitativo di carburante eventualmente non utilizzato al 31/12 dell'anno N-1 è resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Rimanenze finali -
anno N-1

4.3 Lavorazioni rendicontate – Anno N-1.

Sulla base delle lavorazioni rendicontate viene determinato il **Consumo rendicontato – Anno N-1**, per il cui calcolo sono utilizzati i valori di consumo ammissibili, specifici per ogni lavorazione e coltura/allevamento/attività e definiti con atto amministrativo sulla base della normativa vigente in materia.

La dichiarazione è resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/00)

Consumo
rendicontato -
anno N-1

In funzione della forma di conduzione adottata la rendicontazione delle lavorazioni eseguite può riguardare

- le lavorazioni eseguite per la propria azienda (Rendicontazione delle lavorazioni eseguite in conto proprio)
- le lavorazioni eseguite a terzi (Rendicontazione delle lavorazioni eseguite in conto terzi)

- le lavorazioni eseguite dalla cooperativa per i propri soci (Rendicontazione delle lavorazioni eseguite in conto soci)

4.3.1 Rendicontazione delle lavorazioni eseguite in conto proprio

L'applicativo propone in modo automatico le lavorazioni richieste nelle domande di assegnazione dell'anno N-1 (saldo, base, assegnazioni supplementari per lavorazioni straordinarie – a superficie o a ore, assegnazioni supplementari per avversità atmosferiche), nella misura e quantità indicate nella domande stesse (modificabili solo in diminuzione), onde consentirne la rendicontazione nell'anno N: lavorazioni ordinarie, lavorazioni ordinarie aggiuntive e lavorazioni straordinarie.

Nel caso nell'anno precedente siano state presentate delle domande di variante, le lavorazioni rendicontate con le stesse sono riproposte nella verifica dei consumi e non possono essere modificate.

In fase di rendicontazione sono quindi indicate per ogni lavorazione

- per le colture (Quadro "Rendicontazioni Lavorazioni Superfici")
 - tipologia di coltura;
 - pacchetto di lavorazioni;
 - lavorazione;
 - quantità interessata dalla lavorazione (ettaro, ora – nel caso di lavorazione straordinaria ad ore di sistemazione del fondo);
 - n. di ripetizioni effettuate;
 - eventuale lavorazione effettuata da terzi;
 - macchina utilizzata, in caso di lavorazione straordinaria ad ore di sistemazione del fondo (il consumo rendicontato è ottenuto moltiplicando il numero di ore dichiarate per la potenza della macchina utilizzata).
- per gli allevamenti (Quadro "Rendicontazioni Lavorazioni Allevamenti")
 - codice azienda zootecnica;
 - specie animale;
 - categoria animale;
 - presenza di attività eseguite in soccida;
 - n. capi in soccida;
 - n. di capi allevati;
 - n. UBA corrispondenti ai capi allevati;
 - giorni di permanenza in stalla (al netto dei giorni di pascolo indicati in fascicolo);
 - giorni di riscaldamento della stalla (per le specie e categoria animale per cui è previsto);
 - tipologia di lavorazioni eseguite;
 - n. di animali per cui è stata eseguita la lavorazione;
 - eventuale utilizzo di macchinari con altra fonte energetica.
- per le colture in serra - floricole e orticole (Quadro "Rendicontazione Fabbricati e Strutture"):
 - UTE (Unità tecnica Economica);
 - tipologia della serra;
 - forma della serra;
 - volume da riscaldare (m3);

- mesi di riscaldamento;
 - consumo ammissibile;
 - consumo dichiarato.
-
- per le attività di essiccazione/distillazione erbe officinali (Quadro “Rendicontazione Essiccazione Erbe Aromatiche”)
 - tipologia di coltura;
 - tipologia di lavorazione;
 - n. quintali prodotto essiccato/distillato;
 - macchina utilizzata per la lavorazione e n. di ore utilizzata.

 - per le attività di caseificazione (Quadro “Rendicontazione Caseificazione”)
 - latte di produzione propria (q.li);
 - latte di produzione propria/UBA sostenibili;
 - latte acquistato presso terzi (q.li);
 - latte acquistato da terzi ammissibile;
 - totale quintali di latte ammesso alle lavorazioni con carburante agevolato.

 - per le lavorazioni effettuate dai Consorzi irrigui (Quadro Rendicontazione Consorzi)
 - n. km di banchine o canali per i quali la lavorazione è stata eseguita;
 - n. di ore di impiego del motore e macchina (kW di potenza) utilizzata per il sollevamento dell’acqua;
 - n. di ettari irrigati per conto del consorziato.

Eventuali lavorazioni eseguite da impresa agromeccanica vanno rendicontate, in funzione della loro tipologia, nel corrispondente quadro di appartenenza presente in applicativo, riportando le informazioni richieste. Nell’ambito dei controlli amministrativi annuali (cfr 8.3.2) Regione Piemonte verifica che non vi siano per la stessa lavorazione e superficie rendicontazioni duplicate da parte della ditta come conto proprio e da altri soggetti come conto terzi e/o conto soci.

La somma dei litri dichiarati per ciascuna lavorazione (consumo dichiarato) da origine al **consumo rendicontato**, rappresentato dalla voce **Consumo da lavorazioni rendicontate conto proprio** nel quadro **“Verifica dei consumi”**.

Nel caso nell’anno precedente siano state presentate **domande di supplemento generico** per lavorazioni particolari (es. fermentazione malolattica) o per situazioni specifiche a compensazione di interventi non previsti in applicativo, l’applicativo riporta automaticamente, nelle voci presenti nel quadro di verifica dei consumi classificate come Altro consumo, il valore di assegnazione autorizzato con la domanda di supplemento, modificabile solo in riduzione, onde consentirne la rendicontazione (consumo dichiarato).

4.3.2 Rendicontazione delle lavorazioni eseguite in conto terzi

La rendicontazione delle lavorazioni eseguite è costituita dalla dichiarazione, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da chi ha eseguito le prestazioni, di una serie di informazioni, il cui contenuto deve corrispondere a quanto riportato in ciascuna delle fatture emesse.

Le lavorazioni possono essere rendicontate soltanto se fornite a:

- aziende agricole iscritte in Camera di commercio, per lavorazioni riferibili alla consistenza aziendale risultante dalle validazioni del fascicolo dell'anno in cui è stata effettuata la lavorazione;
- consorzi irrigui e di bonifica per le lavorazioni per questi previste;
- cooperative agricole per le lavorazioni effettuate a favore dei loro associati riferibili alla consistenza aziendale risultante dalle validazioni del fascicolo dell'anno precedente;
- aziende agricole di istituzioni pubbliche per lavorazioni riferibili alla consistenza aziendale risultante dalle validazioni del fascicolo dell'anno precedente.

Il soggetto esercente attività conto terzi rendiconta le lavorazioni effettuate utilizzando il carburante ricevuto con l'assegnazione ordinaria dell'anno precedente (assegnazione in acconto e assegnazione a saldo o assegnazione base) e con le eventuali assegnazioni supplementari successivamente ricevute, utilizzando per ciascuna lavorazione lo schema previsto in funzione della tipologia a cui questa appartiene, di seguito riportato.

Per facilitare la rendicontazione delle lavorazioni è disponibile in applicativo un apposito servizio **“rendicontazione anticipata”**, che permette al beneficiario di procedere a una prima rendicontazione, in forma provvisoria, delle lavorazioni effettuate nell'anno in corso.

Quanto riportato nella “rendicontazione anticipata” è utilizzato:

- come documento da allegare alla domanda di assegnazione supplementare, presentata nel caso il quantitativo di carburante assegnato per l'anno non sia sufficiente e quindi sia necessario disporre di una ulteriore quantità;
- per la compilazione nell'anno successivo delle lavorazioni eseguite, in sede di verifica dei consumi;
- come adempimento di quanto previsto nel dm 454 art. 6 comma 4, che richiede che le imprese agromeccaniche indichino entro cinque giorni dal termine dei lavori, nel libretto di controllo in loro possesso oppure in schede distinte per cliente e per provincia, le lavorazioni complessive eseguite.

I quadri compilati con il servizio “rendicontazione anticipata” possono essere modificati e integrati preliminarmente alla presentazione della domanda di assegnazione per cui sono richiesti. Successivamente ogni modifica è inibita, ad eccezione del valore di superficie rendicontata per la lavorazione (modifica solo in aumento) e dell'indicazione degli estremi delle fatture emesse.

4.3.2.1 Lavorazioni eseguite per le colture e gli allevamenti.

Il soggetto esercente attività conto terzi rendiconta ciascuna delle lavorazioni eseguite riportando obbligatoriamente (“Quadro Rendicontazioni Lavorazioni Superfici CT” – “Quadro rendicontazione Lavorazioni Allevamenti CT”):

- il CUA e la denominazione del soggetto presso cui ha fornito la prestazione (azienda agricola o altro soggetto ammissibile all'agevolazione);
- la coltura UMA o la categoria di allevamento per la quale è stata eseguita la lavorazione; per alcune colture è anche indicata la coltura compatibile, ossia la coltura per la quale la lavorazione è stata eseguita nel caso questa non corrisponda a quella riportata nel fascicolo del richiedente (es. mais – trinciato è compatibile con mais - granella: la raccolta di mais trinciato è stata eseguita su una superficie pari o inferiore a quella indicata come mais granella nel fascicolo del richiedente.);
- la lavorazione eseguita e relativo pacchetto;

- la quantità di superficie (ha) o il numero di capi per i quali la lavorazione è stata eseguita – quantità dichiarata (ha o n. capi);
- il numero di esecuzioni della lavorazione (n. di ripetizioni), quando previsto;
- il consumo dichiarato per la lavorazione eseguita, pari al valore in litri di carburante che il dichiarante afferma di aver consumato;
- numero e anno della fattura emessa per la prestazione resa;
- in caso di colture autunno-vernine, l'indicazione se la lavorazione è stata eseguita per colture il cui ciclo si avvia e termina a cavallo di due annualità (colture a scavalco - tipicamente i cereali autunno-vernini).

Date le informazioni inserite **l'applicativo riporta in automatico** il valore della **“Superficie totale del fascicolo”** e del **“N. di capi del fascicolo”**, ossia, date la coltura/categoria di allevamento indicate, il valore che risulta da quanto dichiarato in termini di consistenza aziendale nel fascicolo aziendale del soggetto presso cui la prestazione è stata resa (ettaro – Superficie totale fascicolo e numero di capi – numero di capi fascicolo).

Nel caso in cui siano presenti più dichiarazioni di consistenza per l'anno in cui la lavorazione è stata eseguita il sistema riporta in automatico il valore massimo risultante da queste (superfici e n. di animali).

L'applicativo determina quindi per ciascuna lavorazione:

- **il consumo calcolato da fattura**, ottenuto moltiplicando la superficie o il numero di capi riportati in fattura per il valore di assegnazione di carburante in litri della lavorazione eseguita

Consumo calcolato da fattura = L lavorazione x n. UdM – fattura

- **il consumo ammissibile** (pari al valore minore tra il consumo calcolato da fattura e il consumo calcolato da fascicolo, quest'ultimo ottenuto moltiplicando la superficie o il numero di capi come risultanti dal fascicolo del soggetto presso cui la prestazione è stata resa per il valore di assegnazione in litri della lavorazione eseguita)

Consumo calcolato da fascicolo = L lavorazione x n. UdM – fascicolo (non evidenziato in applicativo)

Consumo ammissibile = valore minimo fra consumo calcolato da fattura e consumo calcolato da fascicolo

In caso di colture a scavalco l'applicativo calcola il consumo ammissibile esclusivamente in base alla superficie dichiarata.

- **l'eccedenza di consumo**, nel caso il valore del **consumo dichiarato** ecceda il valore del **consumo ammissibile**.

La somma dei litri dichiarati per ciascuna lavorazione (consumo dichiarato) dà origine al **consumo rendicontato**.

L'eventuale **eccedenza** rilevata a livello di singola lavorazione è automaticamente segnalata a Regione Piemonte per le valutazioni del caso.

4.3.2.2 Lavorazioni particolari

A. Lavorazioni straordinarie ad ore di sistemazione del fondo (“Quadro Rendicontazioni Lavorazioni Superfici CT”).

Il contoterzista rendiconta le lavorazioni indicando obbligatoriamente:

- il CUAA e la denominazione del soggetto presso cui ha fornito la prestazione (azienda agricola o altro soggetto ammissibile all’agevolazione);
- la coltura (la coltura pre-esistente nell’appezzamento su cui ha effettuato la lavorazione in base alla validazione resa dal soggetto che ha richiesto la prestazione);
- la tipologia di lavorazione eseguita e relativo pacchetto
- la quantità interessata dalla lavorazione (n. ore) – quantità dichiarata
- il **consumo dichiarato** per la lavorazione eseguita, pari al valore in litri di carburante che il dichiarante afferma di aver consumato;
- le macchine utilizzate (kW).

Date le informazioni inserite **l’applicativo riporta in automatico** il valore della “**Superficie totale del fascicolo**”, ossia, data la coltura indicata, il valore che risulta da quanto dichiarato in termini di consistenza aziendale nel fascicolo aziendale del richiedente la prestazione (ettaro – Superficie totale fascicolo).

Nel caso in cui siano presenti più dichiarazioni di consistenza per l’anno in cui la lavorazione è stata eseguita il sistema riporta in automatico il valore massimo della superficie.

L’applicativo determina quindi per ciascuna lavorazione:

- il **consumo calcolato**, ottenuto moltiplicando il numero di ore dichiarate per la lavorazione per il numero di kW di potenza delle macchine e per il coefficiente unitario di consumo (l/kW/hh)

$$\text{consumo calcolato} = \text{Coefficiente unitario di consumo (l/kW/hh)} \times \text{n. ore (hh)} \times \text{n. kW}$$

- il valore del **consumo ammissibile**
 - **pari al valore del massimale previsto per la lavorazione** nel caso in cui il consumo calcolato sia superiore al valore massimale previsto per la lavorazione;
 - **pari al valore del consumo calcolato** nel caso in cui questo sia inferiore al valore massimale previsto per la lavorazione.

Il valore massimale previsto per la lavorazione è approvato con atto amministrativo ed è quantificato in l/ha.

- **l’eccedenza di consumo**, nel caso il valore del consumo dichiarato ecceda il valore del consumo ammissibile.

La somma dei litri dichiarati per ciascuna lavorazione (consumo dichiarato) da origine al **consumo rendicontato**.

L’eventuale **eccedenza** rilevata a livello di singola lavorazione è segnalata automaticamente a Regione Piemonte per le valutazioni del caso.

B. Lavorazioni a parametri diversi (Quadro “Rendicontazione Lavorazioni Superfici CT”)

Per alcune alcune lavorazioni l'assegnazione è calcolata sulla base di parametri diversi quali quintali o tonnellate o ettolitri (es. per l'essiccazione/distillazione delle erbe officinali sono richiesti i quintali di prodotto trattato), o sulla base dei km (pulizia banchine stradali e manutenzione canali – Consorzi irrigui) o delle ore e potenza impiegata (kW) per il sollevamento dell'acqua (Consorzi irrigui).

Per la corretta assegnazione e rendicontazione del quantitativo di carburante è necessario contattare Regione Piemonte.

La rendicontazione per tali lavorazioni avviene selezionando tipologie di rendicontazione generiche in termini di coltura e di lavorazione (**coltura generica – lavorazione generica**) per mezzo delle quali è necessario dichiarare obbligatoriamente:

- il CUAA e la denominazione del soggetto presso cui ha fornito la prestazione;
- la coltura (coltura generica);
- la tipologia di lavorazione eseguita (lavorazione generica su superficie generica) e relativo pacchetto;
- la quantità interessata dalla lavorazione (q, t, km, hl, ore)
- il consumo dichiarato per la lavorazione eseguita, pari al valore in litri di carburante che il dichiarante afferma di aver consumato;
- il numero e l'anno della fattura;
- l'indicazione della macchina utilizzata e relativa potenza, quando richiesto.

Date le informazioni inserite l'applicativo non riporta in automatico il valore della “Superficie totale del fascicolo” o, se presente, altro valore risultante dal fascicolo del richiedente la lavorazione per l'anno in cui è stata eseguita e non determina né il consumo calcolato né il consumo ammissibile.

Il consumo dichiarato è istruito successivamente da Regione Piemonte per la verifica che questo rientri entro i valori massimi previsti dalle tabelle di assegnazione approvate con atto amministrativo.

La somma dei litri dichiarati per ciascuna lavorazione (consumo dichiarato) da origine al consumo rendicontato.

4.3.3 Rendicontazione delle lavorazioni eseguite in conto soci

La rendicontazione delle lavorazioni eseguite è costituita dalla dichiarazione, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da chi ha eseguito le prestazioni (Cooperativa), delle lavorazioni eseguite per i propri soci.

4.3.3.1 Lavorazioni eseguite per le colture (Quadro “Rendicontazione Cooperative Lavorazioni Superfici”).

L'applicativo propone in modo automatico le lavorazioni richieste nelle domande di assegnazione dell'anno N-1, nella misura e quantità indicate nella domande stesse, onde consentirne la rendicontazione nell'anno N. I valori presentati in applicativo possono essere totalmente modificati dall'operatore, fermo restando che le lavorazioni sono rendicontabili solo se compatibili con il parco macchine disponibile per l'anno, con elenco soci e colture validate nel fascicolo aziendale dei singoli soci.

La rendicontazione delle lavorazioni eseguite per le colture richiede obbligatoriamente che siano rese le seguenti informazioni:

- il CUUA e la denominazione del socio presso cui la cooperativa ha fornito la prestazione;
- la coltura UMA per la quale è stata eseguita la lavorazione;
- la coltura UMA compatibile (cfr 4.2.3.1);
- la tipologia di lavorazione eseguita e relativo pacchetto;
- la quantità di **superficie** (ha) interessata dalla lavorazione o il **numero di ore** impiegate in caso di lavorazione straordinaria a ore di sistemazione del fondo;
- il numero di esecuzioni della lavorazione (n. di ripetizioni), quando previsto;
- il **consumo dichiarato** per la lavorazione eseguita, pari al valore in litri di carburante che il dichiarante afferma di aver consumato;
- l'indicazione della macchina utilizzata (e relativa potenza), quando previsto.

Date le informazioni inserite **l'applicativo riporta in automatico** il valore della "**Superficie totale del fascicolo**" ossia, data la coltura indicata, il valore che risulta da quanto dichiarato in termini di consistenza aziendale nel fascicolo del soggetto presso cui la prestazione è stata resa – socio della cooperativa (ettaro – Superficie totale fascicolo).

Nel caso in cui siano presenti più dichiarazioni di consistenza per l'anno in cui la lavorazione è stata eseguita, il sistema riporta in automatico il valore massimo risultante da queste (superfici).

Sulla base dei dati inseriti e riportati l'applicativo determina per ciascuna lavorazione quantificata a ettari il **consumo ammissibile**, ottenuto moltiplicando la superficie dichiarata (al massimo pari al valore riportato nel fascicolo del socio) per il valore di assegnazione in litri della lavorazione eseguita.

Consumo ammissibile (ha) = L lavorazione x n. UdM dichiarate

In caso di lavorazione straordinaria di sistemazione del fondo a ore l'applicativo ripropone in modo automatico il numero di ore impiegate per la lavorazione e i kW di potenza delle macchine utilizzate indicate nella domanda di assegnazione annuale o nella domanda di assegnazione supplementare.

Il consumo ammissibile è ottenuto moltiplicando tali valori, modificabili solo in diminuzione, per il coefficiente unitario di consumo (l/kWh).

Consumo ammissibile lavorazioni straordinarie a ore = coefficiente unitario di consumo L/kWh x n. ore x n. kW

La somma dei litri dichiarati per ciascuna lavorazione (consumo dichiarato) da origine al consumo rendicontato.

4.3.3.2 Altre lavorazioni (Quadro "Rendicontazione Cooperative Lavorazioni Superfici").

Le lavorazioni effettuate dalla cooperativa per i soci riguardanti la gestione dell'allevamento e le lavorazioni la cui assegnazione è definita sulla base di parametri diversi quali quintali o tonnellate o ettolitri (es. per l'essiccazione/distillazione delle erbe officinali sono richiesti i quintali di prodotto trattato) sono rendicontate selezionando tipologie di rendicontazione generiche in termini di coltura e di lavorazione (**coltura generica – lavorazione generica**), e richiedono obbligatoriamente l'indicazione di:

- CUAA e denominazione del soggetto presso cui ha fornito la prestazione;
- tipologia di lavorazione eseguita (lavorazione generica su superficie generica) e relativo pacchetto;
- la quantità interessata dalla lavorazione (n. capi, q, t,);
- il consumo dichiarato per la lavorazione eseguita, pari al valore in litri di carburante che il dichiarante afferma di aver consumato.

Date le informazioni inserite l'applicativo non riporta in automatico il valore della "Superficie totale del fascicolo" o altro valore risultante dal fascicolo del richiedente la lavorazione per l'anno in cui è stata eseguita e non determina né il consumo calcolato né il consumo ammissibile.

Il consumo dichiarato è istruito successivamente da Regione Piemonte per la verifica che questo rientri entro i valori massimi previsti dalle tabelle di assegnazione approvate con atto amministrativo.

La somma dei litri dichiarati per ciascuna lavorazione (consumo dichiarato) da origine al consumo rendicontato.

4.3.4 Determinazione del consumo rendicontato in funzione della conduzione

Il consumo rendicontato è pari a:

- CONSUMO da LAVORAZIONI RENDICONTATE CONTO PROPRIO, in caso di esecuzione di lavorazioni per la sola conduzione della propria azienda, richieste con domande di assegnazione ordinarie e supplementari (assegnazione per lavorazioni straordinarie, per avversità atmosferiche e supplementari di tipo generico; per queste ultime il consumo è rendicontato, in funzione della tipologia, nella relativa categoria prevista per la voce "Altro consumo". Rientra in tale caso anche il Consorzio di bonifica e irrigazione che effettua lavorazioni di manutenzione per le banchine e i canali del proprio comprensorio e attività di sollevamento acqua.
- CONSUMO DA LAVORAZIONI RENDICONTATE CONTO TERZI, in caso di esecuzione di lavorazioni agromeccaniche a favore di terzi.
- CONSUMO DA LAVORAZIONI CONTO SOCI, in caso di esecuzione da parte di una cooperativa agricola di lavorazioni per i propri soci.

Il beneficiario con conduzione conto proprio rendiconta il consumo da lavorazioni rendicontate conto proprio.

Il beneficiario con conduzione conto terzi rendiconta il consumo da lavorazioni rendicontate conto terzi.

Il beneficiario con conduzione conto proprio e conto terzi rendiconta il consumo da lavorazioni rendicontate conto proprio e conto terzi.

Per la cooperativa agricola il consumo rendicontato complessivo è pari a:

- consumo da lavorazioni rendicontate conto soci (cfr capitolo).
- eventuale consumo da lavorazioni conto proprio (nel caso disponga di un proprio fondo o esegua in proprio altre attività);
- eventuale consumo da lavorazioni rendicontate conto terzi (nel caso effettui lavorazione anche in conto terzi).


4.4 CONSUMO EFFETTIVO – Anno N-1

Sottraendo al carburante disponibile dell'anno n-1 (**Carburante disponibile – Anno N-1**) le Rimanenze finali dell'anno n-1 (**Rimanenze finali - Anno N-1**) si ottiene il quantitativo effettivamente consumato nel corso dell'anno (**CONSUMO EFFETTIVO – Anno N-1**).

$$\boxed{\text{Consumo effettivo – anno N-1}} = \boxed{\text{Carburante disponibile - anno N-1}} - \boxed{\text{Rimanenze finali – anno N-1}}$$

4.5 ECCEDENZE DI CONSUMO – Anno N – 1.

Si ha corretto utilizzo del carburante quando il CONSUMO RENDICONTATO è pari o superiore al CONSUMO EFFETTIVO. In caso contrario si determina un consumo indebito di carburante che da origine a **ECCEDENZA DI CONSUMO**.



L'eccedenza di consumo è oggetto di segnalazione agli organi competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

4.6 DEBITO

E' un quantitativo di carburante disponibile superiore al quantitativo massimo assegnabile per l'anno. Può determinarsi per cause dipendenti o non dipendenti dal beneficiario. Solo nel primo caso il Settore regionale procede a relativa segnalazione agli organi competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

4.6.1 Debito per cause dipendenti dal beneficiario.

Si verifica ad esempio in caso di:

- Rimanenze iniziali superiori al massimo assegnabile dell'anno.

In tale caso è ammessa l'assegnazione della sola quota pari al massimo assegnabile dell'anno. La differenza tra le rimanenze di carburante al 31 dicembre dell'anno N-1 e il quantitativo massimo assegnabile per l'anno (anno N) determina la quota di carburante a debito.

- Acconto superiore al massimo assegnabile dell'anno.

Quando i prelievi effettuati con l'assegnazione di acconto sommati alle rimanenze di inizio anno (quantità di carburante disponibile) sono superiori a quanto spettante per l'anno, l'assegnazione a saldo determina l'emissione di un buono di prelievo pari a zero e la definizione di una quota di carburante a debito, pari alla differenza tra la quantità di carburante disponibile nell'anno (rimanenze iniziali sommate ai prelievi già effettuati) e il quantitativo spettante per l'anno.

- A seguito di domanda di variante.

Quando i prelievi effettuati con le assegnazioni ordinarie sommati alle rimanenze di inizio anno (quantità di carburante disponibile) sono superiori a quanto spettante per l'anno definito in sede di domanda di variante, l'assegnazione per quest'ultima determina l'emissione di un buono di prelievo pari a zero e la definizione di una quota di carburante a debito, pari alla differenza tra la quantità di carburante disponibile nell'anno (rimanenze iniziali sommate ai prelievi già effettuati) e il quantitativo spettante per l'anno.

In tali casi è ammessa la compensazione della quota di debito nell'anno solo nel caso in cui successive assegnazioni dell'anno (per variazione di consistenza aziendale, per avversità atmosferiche o per altri fattori oggettivi) permettano prelievi e consumi pari o superiori a quanto definito con l'assegnazione ordinaria dell'anno.

Diversamente il quantitativo a debito, che può formarsi per prelievo o per consumo eccedenti l'ammissibile per l'anno, è oggetto di segnalazione da parte del Settore regionale agli organi competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

4.6.2 Debito per cause non dipendenti dal beneficiario.

Si forma quando, per cause non dipendenti dal beneficiario (errato settaggio del sistema, malfunzionamento del sistema o altro), il quantitativo di carburante disponibile risulta superiore a quanto ammissibile per l'anno.

In tali casi il quantitativo a debito, che può formarsi per prelievo o per consumo eccedenti l'ammissibile per l'anno, può essere compensato con assegnazioni successive dell'anno e dei 2 anni seguenti.

4.7 Consumo di carburante ad accisa agevolata durante un'annualità in assenza di validazione del fascicolo aziendale

La validazione del fascicolo è elemento necessario per giustificare l'utilizzo di carburante agevolato.

Nel caso in cui il beneficiario abbia già percepito un'assegnazione di prodotto in acconto e non proceda a una validazione del fascicolo aziendale, si troverà impossibilitato l'anno successivo (N+1) a effettuare la verifica dei consumi dell'anno N, in quanto non risulterà disponibile una dichiarazione di consistenza sulla base della quale dichiarare le lavorazioni effettuate.

In tali casi la quota di carburante eventualmente consumata sarà segnalata come consumo indebito agli organi competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

4.8 Rendicontazione dei quantitativi di carburante che residuano al momento della cessazione di attività.

4.8.1 Verifica dei consumi

La procedura di cessazione di attività della ditta Uma e relativa cancellazione dal registro richiede la verifica dei consumi di carburante avuto in assegnazione e utilizzato.

Il beneficiario che cessa l'attività provvede alla verifica dei consumi del carburante che ha avuto a disposizione entro 30 giorni dalla data di cessazione della posizione in Camera di commercio. In caso di decesso del titolare dell'impresa la verifica dei consumi è presentata entro 6 mesi dal decesso.

Nel caso la prima istanza dell'anno sia la domanda di cessazione, la relativa verifica dei consumi è valida ai fini della giustificazione dei consumi relativi all'assegnazione avuta nell'anno precedente, da effettuarsi entro il 30 giugno.

Nel caso in cui la domanda di cessazione si presenti dopo una qualsiasi domanda di assegnazione nell'anno, nella verifica dei consumi della domanda di cessazione dovrà essere rendicontato il carburante eventualmente consumato nell'anno stesso. In questo caso il soggetto beneficiario è tenuto a validare il proprio fascicolo aziendale, onde poter rendicontare le lavorazioni eseguite e determinare quindi il consumo rendicontato.

La verifica dei consumi si compone, per tutte le conduzioni previste (conduzione conto proprio, conduzione conto terzi, conduzione conto proprio e conto terzi, conduzione in conto soci per le cooperative agricole), di cinque fasi secondo lo schema già illustrato nei capitoli da 4.1 a 4.5.

4.8.2 Rimanenze di prodotto a seguito di cessazione delle attività

A seguito di cessazione delle attività, nel caso residuino quantitativi di carburante non utilizzato questi possono:

- essere ceduti ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti per beneficiare dell'agevolazione, se questi disponga di un buono carburante che consenta prelievo del prodotto per un quantitativo superiore a quanto ceduto dal soggetto che cessa l'attività.⁸
- Essere ritirati da un deposito di carburante. Il trasporto del carburante agricolo oggetto di trasferimento da un utente agricolo ad un deposito commerciale è disciplinato dalla normativa vigente (DM 25/3/1996 n. 210, art. 15, comma 7). Il deposito commerciale si incarica di ritirare il prodotto stoccato presso l'azienda dell'utilizzatore, emettendo il relativo DAS.
- Essere smaltiti, se non più utilizzabili, presso un centro predisposto allo scopo, previo pagamento delle accise non versate. Allo scopo il Settore regionale inoltra relativa nota all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio e per conoscenza al beneficiario stesso, in cui sono riportate le informazioni per il recupero delle accise. L'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte del beneficiario o degli eredi è documentazione da allegare al procedimento di chiusura dell'attività UMA ed è caricata nell'applicativo gestionale regionale.

⁸ In caso di subentro aziendale non vi è necessità di trasporto del prodotto dal cedente al ricevente. Nel caso in cui la cessione del prodotto comporta il trasporto dal cedente al ricevente occorre informarsi per le procedure da attivare presso l'Ufficio delle dogane competente per il territorio.

In via residuale e per un periodo non superiore all'anno dall'avvenuta cessazione delle attività, possono essere impiegati dal beneficiario, se ancora utilizzabili, su mezzi agricoli per finalità diverse da quelle previste per l'agevolazione, previo pagamento delle accise non assolute e autorizzazione dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio.

In tal caso il beneficiario o gli eredi, prima della trasmissione della domanda di cessazione, comunicano via PEC al Settore regionale l'intenzione di cessare l'attività e di voler utilizzare il prodotto, attestando che lo stesso non si trova in cattive condizioni di conservazione e che pertanto intendono domandare autorizzazione per l'utilizzo su mezzi agricoli per finalità diverse da quelle previste per l'agevolazione.

Il Settore regionale integra, nella comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio in cui sono riportate le informazioni per il recupero delle accise, la richiesta formulata per le valutazioni del caso e eventuale conseguente autorizzazione.

Tabella riassuntiva della rendicontazione delle lavorazioni in funzione della conduzione

RENDICONTAZIONE	Conto proprio	Conto terzi	Conto soci
Colture (ettari)	Quadro superfici	Quadro superfici	Quadro superfici
Lavorazioni straordinarie di sistemazione del fondo a ettari e altre a ettari	Quadro superfici	Quadro superfici	Quadro superfici
Lavorazioni straordinarie di sistemazione del fondo a ore	Quadro superfici	Quadro superfici	Quadro superfici - Coltura generica
Allevamenti (n. capi)	Quadro allevamenti	Quadro allevamenti	Quadro superfici – Coltura generica
Serre (m ³ x mese)	Quadro fabbricati	-	-
Essiccazione e distillazione erbe aromatiche (t)	Quadro essiccazione	Quadro superfici – Coltura generica	Quadro superfici – Coltura generica
Caseificazione (q)	Quadro caseificazione	Quadro superfici – Coltura generica	Quadro superfici – Coltura generica
Fermentazione malolattica (m ³ x mese)	Altro consumo – Cantine	-	Quadro superfici – Coltura generica
Lavaggio serbatoi (hl) *	Altro consumo – Cantine	Quadro superfici – Coltura generica	Quadro superfici – Coltura generica
Banchine/canali – Consorzi irrigui (km)	Quadro consorzi	Quadro superfici – Coltura generica	-
Sollevamento acqua - Consorzi irrigui (ore e kW)	Quadro consorzi – ore e kW	Quadro superfici – Coltura generica	-

* L'assegnazione conto proprio per tale lavorazione è richiesta tramite domanda di supplemento generico.

5. TIPOLOGIA DI DOMANDA

5.1. Domanda di iscrizione/variazione dati UMA

DEFINIZIONE: è la domanda per l'iscrizione al Registro UMA e per l'eventuale variazione di tipologia di iscrizione della ditta (conto proprio, conto terzi, conto proprio e conto terzi)

REQUISITI E CONTENUTI: possono iscriversi al registro UMA le imprese agricole e forestali iscritte alla CCIAA, le imprese agromeccaniche, le cooperative di aziende agricole, le aziende agricole di enti pubblici, i consorzi irrigui. La ditta che si iscrive deve avere un fascicolo aziendale validato su anagrafe agricola.

RICHIEDENTE: il legale rappresentante in autonomia o tramite il CAA.

SOGGETTO ISTRUTTORE: il CAA

QUANDO: nel momento in cui si vuole usufruire delle agevolazioni relative al carburante ad accisa agevolata.

ESITO DELLA DOMANDA: L'ESITO DELLA DOMANDA è positivo o negativo in base alla verifica dei controlli automatici svolti dall'applicativo (fascicolo aziendale validato, codice ATECO compatibile con la tipologia di conduzione richiesta, eventuale iscrizione alla CCIAA, ecc.)

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: presso il CAA o il beneficiario (in caso di domanda presentata dal beneficiario e firmata elettronicamente la documentazione è archiviata nell'applicativo automaticamente).

5.2 Domanda di assegnazione ordinaria

5.2.1 Domanda di assegnazione base

DEFINIZIONE: è l'istanza con la quale si rendiconta l'attività dell'anno precedente e con la quale si ottiene l'assegnazione per le lavorazioni ordinarie per l'anno in corso.

REQUISITI E CONTENUTI: la possono presentare tutte le ditte che hanno validato il fascicolo aziendale nell'anno in corso. Ha sezioni relative alla rendicontazione delle lavorazioni effettuate nell'anno precedente, una sezione relativa alla verifica dei consumi dell'anno precedente (dove vengono messi a confronto i consumi ammissibili -dati dalle lavorazioni rendicontate- e i consumi reali) e varie sezioni per l'assegnazione per l'anno in corso, in base alla tipologia di azienda.

- **AZIENDA CONTO PROPRIO:** deve compilare le sezioni di rendicontazione ("Rendicontazione Lavorazione Allevamenti", "Rendicontazione Lavorazione Superfici", "Fabbricati e Strutture", "Essiccazione Erbe Aromatiche", "Caseificazione") e le sezioni di assegnazione ("Assegnazione Lavorazione Allevamenti", "Assegnazione Lavorazione Superfici", "Fabbricati e Strutture", "Essiccazione Erbe Aromatiche", "Caseificazione"). Nella sezione "Assegnazione" indica il quantitativo richiesto nel quadro "Assegnato Conto Proprio" che non potrà essere maggiore del "Quantitativo massimo assegnabile Conto Proprio" calcolato dal sistema.
- **AZIENDA CONTO TERZI:** deve compilare le sezioni di rendicontazione ("Rendicontazione lavorazioni allevamenti CT" e "Rendicontazione lavorazioni superfici CT"). L'applicativo permette la rendicontazione delle lavorazioni eseguite presso aziende che hanno gli stessi requisiti per l'iscrizione al registro UMA (ossia iscrizione alla CCIAA e avere un fascicolo aziendale validato) e solo per gli appezzamenti inseriti nel fascicolo aziendale. Nella sezione "Assegnazione" indica il

- quantitativo richiesto nel quadro "Assegnato Conto Terzi" che non potrà essere maggiore del "Quantitativo massimo assegnabile Conto Terzi" calcolato dal sistema.
- **COOPERATIVA:** deve compilare la sezione di rendicontazione ("Coop Rendicontazione lavorazioni superfici") e la sezione di assegnazione ("Coop Assegnazione lavorazioni superfici"). Per l'assegnazione l'applicativo permette l'inserimento delle lavorazioni da svolgere nelle aziende con gli stessi requisiti per l'iscrizione al registro UMA, presenti nella sezione "Elenco associati" del fascicolo aziendale della cooperativa. Nella sezione "Assegnazione" indica il quantitativo richiesto nel quadro "Assegnato Conto Soci" che non potrà essere maggiore del "Quantitativo massimo assegnabile Conto Soci" calcolato dal sistema.
 - **CONSORZIO:** deve compilare la sezione di rendicontazione ("Consorzi Rendicontazione Lavorazioni") e la sezione di assegnazione ("Consorzi Assegnazione Lavorazioni"). Nella sezione "Assegnazione" indica il quantitativo richiesto nel quadro "Assegnato Conto Proprio" che non potrà essere maggiore del "Quantitativo massimo assegnabile Conto Proprio" calcolato dal sistema.
 - **AZIENDA MISTA** (conto proprio e conto terzi, conto proprio e cooperative, ecc.): deve compilare tutte le sezioni relative alle attività che svolge come sopra indicato. Nella sezione "Assegnazione" indica il quantitativo richiesto, nei singoli quadri, che non potrà essere maggiore della sommatoria dei quantitativi massimi assegnabili di ogni sezione.

RICHIEDENTE: il legale rappresentante in autonomia o tramite il CAA.

SOGGETTO ISTRUTTORE: il CAA o la Regione nel caso in cui la domanda sia presentata direttamente dal beneficiario o se la domanda è presentata dopo il 30 giugno.

QUANDO: entro il 30 giugno. Nel caso in cui sia presentata dopo il 30 giugno da aziende conto proprio, nelle sezioni di assegnazione devono essere riportate solo le lavorazioni eseguibili dalla data di presentazione della domanda fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

ESITO DELLA DOMANDA: può essere positivo, negativo o parzialmente negativo (**QUANDO** la domanda è istruita dalla Regione).

Se l'esito non è positivo e la domanda è stata istruita dalla Regione, il beneficiario può presentare controdeduzioni ai motivi che ostano al pieno riconoscimento della richiesta entro 10 giorni dalla notifica.

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: presso il CAA o il beneficiario (in caso di domanda presentata dal beneficiario e firmata elettronicamente la documentazione è archiviata nell'applicativo automaticamente).

5.2.2 Domanda di acconto

DEFINIZIONE: è la domanda con la quale si rendicontra l'attività dell'anno precedente e si chiede un quantitativo di carburante ad accisa agevolata in acconto per l'anno in corso.

REQUISITI E CONTENUTI: la possono presentare tutte le aziende che hanno avuto un'assegnazione di carburante ad accisa agevolata l'anno precedente, che non hanno ancora validato il fascicolo per l'anno in corso ma la cui consistenza aziendale (SAU, allevamenti, parco macchine) non è cambiata, nel momento in cui la domanda è presentata, rispetto all'anno precedente.

Devono essere compilate le sole sezioni relative alla rendicontazione così come riportate nel caso della domanda base. Il quantitativo massimo assegnabile è pari al 70% del carburante consumato l'anno precedente così come risulta dalla rendicontazione.

RICHIEDENTE: il legale rappresentante in autonomia o tramite il CAA.

SOGGETTO ISTRUTTORE: il CAA o la Regione nel caso in cui la domanda sia presentata direttamente dal beneficiario.

QUANDO: entro il 30 giugno.

ESITO DELLA DOMANDA: può essere positivo, negativo o parzialmente negativo (QUANDO la domanda è istruita dalla Regione).

Se l'esito non è positivo e la domanda è stata istruita dalla Regione, il beneficiario può presentare controdeduzioni ai motivi che ostano al pieno riconoscimento della richiesta entro 10 giorni dalla notifica.

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: presso il CAA o il beneficiario (in caso di domanda presentata dal beneficiario e firmata elettronicamente la documentazione è archiviata nell'applicativo automaticamente).

5.2.3 Domanda di saldo

DEFINIZIONE: è la domanda con la quale si ottiene il conguaglio di assegnazione di carburante ad accisa agevolata a seguito della presentazione della domanda di acconto.

REQUISITI E CONTENUTI: possono presentare tale domande tutte le ditte che nell'anno hanno presentato domanda di acconto. E' possibile presentare tale domanda solo se è stato validato il fascicolo per l'anno in corso. Il beneficiario, a seconda della tipologia dell'azienda, compila le sezioni di assegnazione così come dettagliate per la domanda base. Per le aziende conto terzi è da compilare solo la sezione Assegnazione.

RICHIEDENTE: il legale rappresentante in autonomia o tramite il CAA.

SOGGETTO ISTRUTTORE: il CAA o la Regione nel caso in cui la domanda sia presentata direttamente dal beneficiario.

QUANDO: entro il 30 novembre.

ESITO DELLA DOMANDA: può essere positivo, negativo o parzialmente negativo (QUANDO la domanda è istruita dalla Regione).

Se l'esito non è positivo e la domanda è stata istruita dalla Regione, il beneficiario può presentare controdeduzioni ai motivi che ostano al pieno riconoscimento della richiesta entro 10 giorni dalla notifica.

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: presso il CAA o il beneficiario (in caso di domanda presentata dal beneficiario e firmata elettronicamente la documentazione è archiviata nell'applicativo automaticamente).

5.2.4 Domanda di variante

DEFINIZIONE: è la domanda con la quale si comunicano variazioni di consistenza aziendale (parco macchine, superfici, tipologie di colture, allevamenti, ecc.) che determinano una variazione significativa dell'assegnazione di carburante ad accisa agevolata già ottenuta nell'anno per le lavorazioni ordinarie.

REQUISITI E CONTENUTI: la possono presentare solo le aziende con attività conto proprio (ad eccezione dei Consorzi) che abbiano già presentato nell'anno domanda base o domanda di saldo e che, successivamente alla domanda base o di saldo, abbiano nuovamente validato il fascicolo aziendale.

La domanda contiene una sezione relativa alle lavorazioni già effettuate nell'anno (Rendicontazione Lavorazioni per variante) in base alla validazione su cui si è basata la domanda di base o di saldo, e le lavorazioni ancora da effettuare (Assegnazione Lavorazioni per variante) in base alla nuova validazione aziendale.

La rendicontazione delle lavorazioni per variante deve contenere le sole lavorazioni già effettuate fino alla data di presentazione della domanda stessa, mentre quelle non effettuate devono essere richieste nuovamente con l'assegnazione lavorazioni per variante in aggiunta a quelle oggetto di variazione.

Nella sezione "Assegnazione Supplementare" indica il quantitativo richiesto nel quadro "Assegnato totale Conto Proprio" che non potrà essere maggiore dell' "Assegnazione complessiva lorda conto proprio" calcolata dal sistema.

RICHIEDENTE: il legale rappresentante in autonomia o tramite il CAA.

SOGGETTO ISTRUTTORE: la Regione.

QUANDO: entro 30 giorni dalla variazione della consistenza aziendale.

ESITO DELLA DOMANDA: può essere positivo, negativo o parzialmente negativo. Se l'esito non è positivo il beneficiario può presentare controdeduzioni ai motivi che ostano al pieno riconoscimento della richiesta entro 10 giorni dalla notifica.

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: presso il CAA o il beneficiario (in caso di domanda presentata dal beneficiario e firmata elettronicamente la documentazione è archiviata nell'applicativo automaticamente).

5.3 Domanda di assegnazione supplementare

Oltre all'assegnazione ordinaria, sono previste altre assegnazioni in caso di lavorazioni od eventi straordinari.

5.3.1 Domanda per lavorazioni straordinarie

DEFINIZIONE: è l'istanza con la quale si ottiene un'assegnazione per effettuare le lavorazioni non ordinarie, riconosciute dalla Regione, effettuate nell'anno dall'azienda. L'elenco di tali lavorazioni è consultabile nella sezione reportistica dell'applicativo – tabelle di sistema, derivate dagli atti amministrativi pubblicati.

REQUISITI E CONTENUTI: devono essere presentate dalla ditta con attività conto proprio (ad eccezione dei Consorzi) che ha già ottenuto l'assegnazione ordinaria annuale, prima di effettuare i lavori. Il beneficiario deve compilare la sezione Lavorazioni Straordinarie, simile alla sezione relativa all'assegnazione per la

domanda base. Il quantitativo assegnabile non potrà essere superiore al “Massimo assegnabile lavorazioni straordinarie”.

RICHIEDENTE: il legale rappresentante in autonomia o tramite il CAA.

SOGGETTO ISTRUTTORE: la Regione.

QUANDO: almeno 14 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Qualora i lavori debbano iniziare prima della presentazione della domanda di assegnazione base o di saldo, il beneficiario è comunque tenuto a inviare una comunicazione via e-mail alla Regione almeno 14 giorni prima dell'avvio delle lavorazioni, descrivendo nel dettaglio le attività straordinarie che intende eseguire. Dopo avere ricevuto l'autorizzazione da parte della Regione, il beneficiario potrà effettuare le lavorazioni utilizzando il carburante ad accisa agevolata già disponibile. L'assegnazione effettiva dei quantitativi relativi alle lavorazioni straordinarie avverrà successivamente, tramite la presentazione telematica della domanda supplementare.

ESITO DELLA DOMANDA: può essere positivo, negativo o parzialmente negativo. Se l'esito non è positivo il beneficiario può presentare controdeduzioni ai motivi che ostano al pieno riconoscimento della richiesta entro 10 giorni dalla notifica.

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: presso il CAA o il beneficiario (in caso di domanda presentata dal beneficiario e firmata elettronicamente la documentazione è archiviata nell'applicativo automaticamente).

5.3.2 Domanda per avversità atmosferiche

DEFINIZIONE: è l'istanza con la quale è possibile ottenere un'assegnazione di carburante ad accisa agevolata supplementare, quando Regione Piemonte, a seguito di atto specifico, riconosce il manifestarsi di specifiche avversità atmosferiche che determinano lavorazioni supplementari.

REQUISITI E CONTENUTI: i requisiti vengono stabiliti dall'atto che riconosce l'avversità atmosferica. I campi da compilare sono gli stessi della domanda di assegnazione per lavorazioni straordinarie.

RICHIEDENTE: il legale rappresentante in autonomia o tramite il CAA.

SOGGETTO ISTRUTTORE: il CAA o Regione.

QUANDO: lo stabilisce l'atto specifico della Regione Piemonte.

ESITO DELLA DOMANDA: può essere positivo, negativo o parzialmente negativo (QUANDO la domanda è istruita dalla Regione).

Se l'esito non è positivo e la domanda è stata istruita dalla Regione, il beneficiario può presentare controdeduzioni ai motivi che ostano al pieno riconoscimento della richiesta entro 10 giorni dalla notifica.

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: presso il CAA o il beneficiario (in caso di domanda presentata dal beneficiario e firmata elettronicamente la documentazione è archiviata nell'applicativo automaticamente).

5.3.3 Domanda di supplemento generico

DEFINIZIONE: è una istanza che viene utilizzata in alcuni casi specifici non gestiti dall'applicativo. Ad esempio: prima assegnazione e assegnazione supplementare per attività conto terzi, lavorazioni in stalla in conto soci, assegnazione per fermentazione malolattica in cantina, maggiorazioni previste per i Consorzi Irrigui in presenza di strutture di particolari conformazioni e dimensioni, ecc.

Può essere utilizzata anche in casi eccezionali preventivamente concordati con Regione Piemonte.

REQUISITI E CONTENUTI: si può presentare solo successivamente a una domanda di assegnazione base o di saldo. Deve avere allegato un documento che dettagli i motivi dell'istanza in caso di assegnazione supplementare per attività conto terzi (documento che rendiconti l'utilizzo del carburante già assegnato nell'anno), per assegnazione lavorazioni in stalla conto soci (documento che dettagli le lavorazioni per singolo socio), per fermentazione malolattica in cantina, ecc. Deve essere indicato il quantitativo richiesto nella sezione "Assegnazione supplemento generico" in corrispondenza della riga propria delle lavorazioni oggetto della domanda.

RICHIEDENTE: il legale rappresentante in autonomia o tramite il CAA.

SOGGETTO ISTRUTTORE: la Regione.

QUANDO: dopo aver presentato domanda di assegnazione base o di saldo, preliminarmente all'esecuzione della lavorazione.

ESITO DELLA DOMANDA: può essere positivo, negativo o parzialmente negativo. Se l'esito non è positivo il beneficiario può presentare controdeduzioni ai motivi che ostano al pieno riconoscimento della richiesta entro 10 giorni dalla notifica.

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: presso il CAA o il beneficiario (in caso di domanda presentata dal beneficiario e firmata elettronicamente la documentazione è archiviata nell'applicativo automaticamente).

5.4 Domanda di rinuncia da parte del beneficiario

DEFINIZIONE: E' la domanda con la quale si rinuncia a una domanda già trasmessa ma non ancora verificata.

REQUISITI E CONTENUTI: può essere presentata solo **QUANDO** una qualsiasi domanda è stata trasmessa ma per la quale non è ancora iniziata la verifica. Il beneficiario deve dichiarare il motivo per cui richiede la cancellazione della domanda. In caso di rinuncia di domanda di cessazione che prevede un passaggio di rimanenze a un'altra ditta è necessaria autorizzazione da Regione Piemonte.

RICHIEDENTE: il legale rappresentante in autonomia o tramite il CAA.

SOGGETTO ISTRUTTORE: non previsto.

QUANDO: prima che sia iniziata la verifica alla domanda da rinunciare.

ESITO DELLA DOMANDA: non previsto.

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: presso il CAA o il beneficiario (in caso di domanda presentata dal beneficiario e firmata elettronicamente la documentazione è archiviata nell'applicativo automaticamente).

5.5 Domanda di acquisizione carburante

DEFINIZIONE: è la domanda con la quale un beneficiario accetta il passaggio di rimanenza di carburante ad accisa agevolata da parte di un altro beneficiario che ha presentato domanda di cessazione.

REQUISITI E CONTENUTI: può essere presentata solo QUANDO il beneficiario è stato indicato come soggetto ricevente di carburante ad accisa agevolata da parte di un altro beneficiario (il caso tipico è il passaggio di rimanenza a seguito di subentro). Il beneficiario dichiara di aver ricevuto il quantitativo di carburante ad accisa agevolata trasferito.

RICHIEDENTE: il legale rappresentante in autonomia o tramite il CAA.

SOGGETTO ISTRUTTORE: il CAA o la Regione.

QUANDO: dopo che il destinatario è stato indicato come ricevente da parte della ditta che ha presentato domanda di cessazione.

ESITO DELLA DOMANDA: può essere positivo, negativo o parzialmente negativo. In caso di esito diverso da positivo, il beneficiario ha diritto a presentare controdeduzioni ai motivi ostativi al pieno riconoscimento della domanda entro 10 giorni dalla sua notifica..

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: presso il CAA o il beneficiario.

5.6. Domanda di cessazione

DEFINIZIONE: è la domanda di cancellazione della ditta dal registro UMA.

REQUISITI E CONTENUTI: viene presentata QUANDO il beneficiario cessa l'attività o QUANDO intende rinunciare al beneficio. Il beneficiario presenta la rendicontazione dei consumi relativa all'ultimo anno di attività e l'eventuale rimanenza di carburante ad accisa agevolata può essere oggetto di passaggio ad altra ditta iscritta al registro UMA, quest'ultima con prelievo residuo pari o superiore al quantitativo ricevuto, o ad un deposito di carburante o, a seguito del pagamento dell'accisa non assolta, può essere smaltita come rifiuto o utilizzata per alimentare esclusivamente macchine agricole previa autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane (cfr 4.8.2).

Devono essere compilate le sezioni relative alle rendicontazioni e la sezione "Verifica Consumi Cessazione Ditta".

RICHIEDENTE: il legale rappresentante in autonomia o tramite il CAA.

SOGGETTO ISTRUTTORE: la Regione.

QUANDO: entro 30 giorni il termine dell'attività. In caso di decesso di titolare dell'impresa, entro 6 mesi dal decesso.

ESITO DELLA DOMANDA: può essere positivo, negativo o parzialmente negativo. Se l'esito non è positivo il beneficiario può presentare controdeduzioni ai motivi che ostano al pieno riconoscimento della richiesta entro 10 giorni dalla notifica.

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: presso il CAA o il beneficiario (in caso di domanda presentata dal beneficiario e firmata elettronicamente la documentazione è archiviata nell'applicativo automaticamente).

5.7 Comunicazione per invio documentazione integrativa

DEFINIZIONE: è la modalità di trasmissione di documentazione richiesta dalla Regione a seguito di istruttoria di altra domanda.

RICHIEDENTE: il legale rappresentante in autonomia o tramite il CAA.

SOGGETTO ISTRUTTORE: la Regione.

QUANDO: entro i termini indicati caso per caso dalla Regione.

ESITO DELLA DOMANDA: può essere positivo, negativo o parzialmente negativo. Se l'esito non è positivo il beneficiario può presentare controdeduzioni ai motivi che ostano al pieno riconoscimento della richiesta entro 10 giorni dalla notifica.

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: presso il CAA o il beneficiario (in caso di domanda presentata dal beneficiario e firmata elettronicamente la documentazione è archiviata nell'applicativo automaticamente).

Schema riassuntivo delle tipologie di domanda di assegnazione in funzione delle attività svolte.

TIPOLOGIA DI DOMANDA		ATTIVITA' CONTO PROPRIO	ATTIVITA' CONTO TERZI	ATTIVITA' CONTO SOCI	ATTIVITA' CONSORZI
Domanda di iscrizione	Domanda di iscrizione e variazione dati ditta UMA	SI	SI	SI (da segnalare a Regione)	SI (da segnalare a Regione)
Domande ordinarie	Domanda di acconto	SI	SI	SI	SI
	Domanda di saldo	SI	SI	SI	SI
	Domanda base	SI	SI	SI	SI
	Domanda di variante	SI	NO	NO	NO
	Domanda per avversità atmosferiche	SI	NO	NO	NO

TIPOLOGIA DI DOMANDA		ATTIVITA' CONTO PROPRIO	ATTIVITA' CONTO TERZI	ATTIVITA' CONTO SOCI	ATTIVITA' CONSORZI
Domande straordinarie	Domanda per lavorazioni straordinarie	SI	NO	NO	NO
	Domanda di supplemento generico	SI (solo in casi particolari da concordare con Regione)	SI (per prima assegnazione conto terzi, per assegnazione supplementare)	SI (per attività conto soci in stalla, per casi particolari da concordare con Regione)	SI (in casi particolari da concordare con Regione)
Altre domande	Domanda di rinuncia del beneficiario	SI	SI	SI	SI
	Domanda di cessazione	SI	SI	SI	SI
	Comunicazione per invio documentazione integrativa	SI	SI	SI	SI

5.8 Casi particolari

1) PRIMA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PRESENTATA DOPO IL 30 GIUGNO

Se la prima domanda di assegnazione viene presentata dopo il 30 giugno, può essere presentata solo la domanda base. In questo caso, per quanto riguarda le assegnazioni per attività conto proprio, nelle relative sezioni potranno essere indicate solo le lavorazioni ancora eseguibili dalla data di presentazione della domanda stessa fino alla fine dell'anno.

2) PRIMA ASSEGNAZIONE CONTO TERZI

L'assegnazione annuale relativa alle lavorazioni svolte in conto terzi equivale al quantitativo complessivo consumato per tali lavorazioni nell'anno precedente.

Nel primo anno di attività conto terzi l'assegnazione relativa a tale attività viene effettuata utilizzando la domanda di supplemento generico. Può essere richiesta un'assegnazione massima conto terzi di 20.000 litri.

3) ULTERIORE ASSEGNAZIONE CONTO TERZI

Nel caso in cui un beneficiario dovesse terminare nel corso dell'anno il quantitativo di carburante per attività conto terzi e avesse bisogno di ulteriore quantitativo per svolgere altri lavori come conto terzi, può richiedere un'assegnazione supplementare utilizzando la domanda di supplemento generico. Alla domanda dovrà allegare la rendicontazione delle lavorazioni già effettuate, a dimostrazione del fatto che ha terminato o sta per terminare il carburante assegnato.

4) CESSAZIONE

Quando un'azienda vuole essere cancellata dal registro UMA (a causa di cessazione di ogni attività o semplicemente perché non vuole più usufruire delle agevolazioni previste per l'utilizzo del carburante in agricoltura), deve presentare domanda di cessazione. Con tale domanda deve rendicontare il consumo di carburante a disposizione nell'anno o, se non ha ancora presentato istanze nell'anno, a disposizione nell'anno precedente. In quest'ultimo caso la domanda di cessazione assolve anche agli obblighi di verifica dei consumi da presentare entro il 30 giugno di ogni anno.

Nella domanda di cessazione c'è la possibilità di indicare l'azienda cui si cede l'eventuale giacenza di carburante agricolo, sempre che l'azienda ricevente sia iscritta al registro UMA, abbia presentato domanda

di assegnazione nell'anno ed abbia un buono di prelievo residuo sufficiente a ricevere il quantitativo indicato dalla ditta che cessa.

La chiusura del fascicolo in anagrafe non corrisponde alla richiesta di cessazione della ditta nel registro UMA: è necessario presentare istanza specifica anche dopo la chiusura del fascicolo in anagrafe.

5) DECESSO DI TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE

In caso di decesso di titolare di ditta individuale, non risulta più possibile il prelievo di carburante ad accisa agevolata da depositi, poiché il sistema di emissione del e-DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato elettronico), di competenza di Agenzia delle Dogane, blocca l'operazione.

E' però possibile utilizzare il carburante a disposizione dell'azienda se nel fascicolo aziendale, nella sezione "Soggetti collegati", viene inserito il nominativo di almeno un erede. L'erede quindi potrà presentare domanda di cessazione della ditta (come dettagliato nel punto 4) nel tempo necessario per stabilire la successione. Comunque entro 6 mesi dal decesso deve dichiarare le rimanenze di carburante agricolo a disposizione.

6) DITTE INATTIVE

Le ditte che per almeno 3 anni non effettuano prelievi di carburante, vengono cancellate d'ufficio dal Registro UMA.

7) CONDUZIONE DI TERRENI SITUATI IN ALTRE REGIONI

Possono essere riconosciuti quantitativi di carburante ad accisa agevolata esclusivamente per le attività condotte nel territorio piemontese.

Qualora un'azienda conduca terreni sia in Piemonte sia in altre regioni, dovrà richiedere l'assegnazione del carburante agevolato per i terreni ubicati fuori regione all'amministrazione regionale competente per quel territorio.

8) FURTO DI CARBURANTE AGRICOLO

Il furto di carburante agricolo deve essere denunciato alle Autorità competenti (Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia di Stato). Sulla quantità di carburante ad accisa agevolata sottratta dovranno essere pagate le relative accise.

In fase di rendicontazione dei consumi deve essere indicata la quantità oggetto di furto nella sezione "Verifica dei consumi" e allegata la ricevuta del pagamento delle relative accise ad Agenzia delle Dogane, oltre alla copia della denuncia di furto.

9) SUBENTRO



In caso di subentro, per vari motivi, seguire i seguenti passi:

- a) creare il fascicolo aziendale su Anagrafe Agricola della novella ditta, trasferendo, con appropriata documentazione probante, tutti i beni aziendali dalla ditta che chiude;
- b) iscrivere la novella ditta in UMA
- c) presentare domanda di assegnazione base della novella ditta;
- d) presentare domanda di cessazione della ditta che chiude indicando l'eventuale quantitativo di gasolio che viene trasferito dalla ditta che chiude alla nuova ditta;
- e) terminato l'iter di cessazione, presentare domanda di acquisizione carburante da parte della nuova ditta.

10) PRESENTAZIONE DI ISTANZA ERRATA

Nel caso sia stata presentata qualsiasi domanda per la quale non è ancora stata avviata la verifica, è sempre possibile presentare domanda di rinuncia; l'unica eccezione è la domanda di cessazione che prevede un passaggio di rimanenze, nel qual caso è necessario un intervento fuori sistema da parte del CSI a seguito di autorizzazione di Regione Piemonte.

Nel caso in cui fosse stata presentata un'istanza con dati errati e sia già stata effettuata la verifica da parte del CAA, seguire le alternative proposte dagli schemi di flusso di seguito riportati:



11) RIMANENZA REALE MINORE DELLA RIMANENZA MINIMA STIMATA

In fase di dichiarazione delle rimanenze al 31 dicembre di ciascun anno, il sistema calcola una rimanenza minima stimata per il quantitativo di carburante prelevato dopo una certa data (in prossimità della fine dell'attività agricola in pieno campo); il sistema quindi non permette di dichiarare una giacenza inferiore alla rimanenza minima stimata.

Tale blocco può essere rimosso da Regione Piemonte, solo dietro richiesta da parte del beneficiario, se fra le lavorazioni svolte in azienda vi è il riscaldamento serre o il riscaldamento allevamenti, o in base a specifiche indicazioni fornite da Regione Piemonte.

6. REGISTRAZIONE DEI PRELIEVI

Il prelievo del carburante agevolato eseguito dal beneficiario in possesso del buono di prelevamento è registrato, all'atto della fornitura e non oltre i 5 giorni dalla stessa, dal deposito di carburante autorizzato presso cui è stato effettuato, accedendo all'apposito servizio sviluppato in applicativo.

Il deposito di carburante deve essere regolarmente iscritto nell'anagrafe agricola regionale.

Successivamente alla richiesta di fornitura da parte del beneficiario il deposito interroga l'apposito servizio sviluppato in applicativo inserendo il CUA o la P. IVA del beneficiario per verificare il quantitativo di carburante prelevabile da parte del richiedente.

Accertata la disponibilità procede con la registrazione del prelievo inserendo le seguenti informazioni:

- tipologia del carburante fornito
- data della fornitura
- quantità fornita
- numero del DAS emesso
- Nome e Cognome dell'operatore del deposito che ha effettuato la registrazione
- Ragione sociale del deposito che ha effettuato la fornitura

In caso sia necessario annullare la registrazione il deposito può operare in autonomia selezionando l'apposito tasto relativo al prelievo entro 5 giorni dalla data di registrazione.

In caso di registrazione o annullamento del prelievo oltre i termini temporali indicati, il deposito deve rivolgersi al Settore regionale competente.

Il beneficiario che ha effettuato il prelievo è avvisato tramite l'applicativo dell'avvenuta registrazione, verifica la correttezza di quanto registrato e segnala eventuali difformità al Settore regionale competente entro 5 giorni dalla fornitura.

La mancata registrazione di uno più o prelievi effettuati nel corso dell'anno determina l'errata indicazione a sistema del quantitativo ancora prelevabile nell'anno, che risulta maggiore di quella effettivo, e quindi determinare, nel caso in cui vengano effettuate ulteriori forniture, il superamento del quantitativo massimo prelevabile, fatto che si rende evidente quando viene richiesta tardivamente la registrazione dei prelievi non ancora inseriti a sistema.

Il prelievo di un quantitativo di carburante eccedente la quota assegnata per l'anno è oggetto di segnalazione agli organi competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. Parimenti è segnalato il consumo del quantitativo eccedente, qualora questo non risultasse più a disposizione del soggetto beneficiario.

7. UTILIZZI SCORRETTI

Il carburante agricolo ad accisa agevolata è utilizzato dai beneficiari per l'esecuzione delle lavorazioni agricole ammissibili previste nelle tabelle approvate dalla Regione Piemonte, sulla base dei valori unitari di consumo indicati nelle stesse tabelle e della consistenza aziendale risultante dalle validazioni del fascicolo effettuate dai beneficiari, o dai loro clienti nel caso di attività conto terzi o dai loro associati in caso di cooperative, nell'anno di riferimento, tenuto anche conto della presenza in fascicolo delle macchine ed attrezzature compatibili con l'esecuzione delle lavorazioni.

Esempi di consumi indebiti di carburante agricolo sono i seguenti:

- impiego di carburante agricolo per la produzione di energia elettrica (anche se destinata agli usi dell'azienda agricola), come espressamente previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 454/2001.
Rientra in questa fattispecie di consumo indebito, ad esempio, l'utilizzo di generatori di corrente elettrica al fine di azionare pompe per l'esecuzione delle lavorazioni "sollevamento acqua" e "irrigazione con macchina", o per l'esecuzione di altre lavorazioni con macchine alimentate elettricamente.
- Impiego di carburante agricolo in altri usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta.
Rientrano in questa casistica, ad esempio, l'uso per autotrazione, per il riscaldamento di abitazioni o per altre attività domestiche o personali, il riscaldamento di locali adibiti alla vendita di colture protette, l'utilizzo di macchine operatrici industriali non adibite permanentemente ai lavori agricoli, ecc.
- Impiego di carburante agricolo assegnato ad altro soggetto.
Ogni beneficiario può utilizzare esclusivamente il carburante oggetto della propria assegnazione, e non quello assegnato ad altri beneficiari. Un beneficiario può eventualmente acquisire la rimanenza dichiarata da una ditta che cessa l'attività, ma solo nel rispetto della procedura di trasferimento di carburante (vedi Casi Particolari nel capitolo Tipologie di istanze).
- Impiego di carburante agricolo assegnato dalla Regione Piemonte per l'esecuzione di lavorazioni su terreni condotti in altra Regione o per allevamenti, fabbricati, attività riferite a UTE ubicate in altra Regione.
- Impiego di carburante agricolo per l'esecuzione di lavorazioni in conto proprio non dichiarate in fase di assegnazione.
- Impiego di carburante agricolo assegnato in conto proprio, per l'esecuzione di lavorazioni su unità produttive (appezzamenti, allevamenti, serre, ecc.) non registrati nel proprio fascicolo aziendale o per i quali il beneficiario non dispone di un valido titolo giustificativo del possesso. Analogamente, si configura quale utilizzo scorretto l'impiego di carburante agricolo assegnato in conto terzi o in conto soci per l'esecuzione di lavorazioni su unità produttive non registrate nei fascicoli aziendali delle aziende agricole clienti o associate.
- Impiego di carburante agricolo assegnato per il funzionamento di macchine / attrezzature non registrate nel fascicolo aziendale del beneficiario, o per l'esecuzione di lavorazioni che richiedono l'utilizzo di macchine / attrezzature che non risultano presenti nel fascicolo aziendale o per le quali il beneficiario non dispone di un valido documento giustificativo del possesso.
- Impiego di carburante agricolo assegnato in conto terzi non giustificato da fatture.

- Impiego di carburante agricolo assegnato in conto terzi non giustificato da fatture contenenti gli elementi obbligatori indicati nelle circolari regionali pubblicate all'interno dell'applicativo (coltura, lavorazione, numero ripetizioni, superficie in ettari o altra unità di misura quando prevista, ecc.).
- Non sono giustificati i consumi di attività conto terzi relativi a lavorazioni eseguite per conto di imprese non iscritte nel Registro delle imprese e/o non registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole.
- Impiego di carburante detenuto in serbatoi ad uso comune tra più aziende.
Ogni beneficiario deve stoccare il carburante agricolo oggetto della propria assegnazione in serbatoi ad uso esclusivo, registrati nel proprio fascicolo aziendale.
- Detenzione di un quantitativo di carburante agricolo decorse 2 annualità dall'ultima assegnazione ricevuta, per ciascuna delle quali risulta regolarmente resa la relativa dichiarazione dei consumi.
- Impiego di carburante in data successiva a quella della cessazione della ditta dal Registro delle imprese e/o dall'Anagrafe agricola. In caso di decesso del titolare di una ditta individuale, nelle more della definizione della successione può essere ammissibile l'utilizzo del carburante a disposizione da parte degli eredi, nel rispetto delle procedure previste nel manuale del Fascicolo Aziendale approvato da ARPEA. Non sono invece ammessi nuovi prelievi da parte degli eredi successivamente al decesso.

Qualora nel corso delle attività di controllo di competenza del Settore regionale vengano accertati i descritti utilizzi scorretti di carburante agricolo o emergano possibili irregolarità di altro tipo, ne viene data notizia all'ufficio delle Dogane territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3 c. 7 del D.M. 454/2001.

8. ADEMPIMENTI, CONTROLLI E SANZIONI

8.1 ADEMPIMENTI

I beneficiari dell'agevolazione fiscale sono tenuti a:

- presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'assegnazione la dichiarazione di avvenuto impiego del carburante agevolato con indicazione dei quantitativi utilizzati e di quelli non utilizzati (rimanenze);
- in caso di variazione dei dati dichiarati in sede di assegnazione (cessazione/modifica dell'attività/modifica delle macchine), presentare apposita comunicazione, mediante domanda di variante, entro 30 giorni dal verificarsi della stessa;
- presentare, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività, la dichiarazione di avvenuto impiego del carburante assegnato con indicazione dei quantitativi utilizzati e di quelli non utilizzati (rimanenze);
- presentare, entro 6 mesi dal decesso del titolare dell'impresa, la dichiarazione di avvenuto impiego del carburante assegnato con indicazione dei quantitativi utilizzati e di quelli non utilizzati (rimanenze);
- premurarsi che il libretto di controllo sia tenuto nel rispetto dei principi dell'art. 2219 del codice civile (Tenuta della contabilità);
- rendere disponibile, tramite l'applicativo, il libretto di controllo per le parti dematerializzate (quadri relativi ai dati anagrafici, alla consistenza aziendale, alle assegnazioni ricevute e ai prelievi effettuati) per un periodo di cinque anni successivi all'anno a cui si riferisce;
- verificare, ad ogni prelievo effettuato, la corretta registrazione dello stesso nell'apposita sezione dell'applicativo UMA2020;
- annotare, in caso di beneficiari di cui alle lettere a), b) e c) del capitolo 2.1, entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori eseguiti sono conformi a quelli previsti oggetto della richiesta.

8.2 SANZIONI

Le sanzioni sono di competenza degli uffici dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane (ADM) competenti per territorio.

8.2.1 Sanzioni amministrative

E' applicato l'art. 50 del T.U.A. - sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro, per le seguenti violazioni:

VIOLAZIONE	scadenza
Mancata o ritardata presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego di prodotti energetici negli usi agevolati	Entro il 30 giugno dell'anno successivo a cui si riferisce l'impiego
Mancata o ritardata comunicazione di cessazione/modifica dell'attività/modifica delle macchine	Entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento
Mancata annotazione sul libretto di controllo dei consumi	Entro la scadenza del

VIOLAZIONE	scadenza
complessivi di prodotti energetici con apposizione della dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta di usufruizione dell'agevolazione fiscale.	semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento
Errata tenuta/aggiornamento del libretto di controllo.	Non prevista

8.2.2 Altre sanzioni

In caso di impiego di prodotto energetico agevolato in usi soggetti a maggiore imposta (ad esempio utilizzo di carburante per riscaldamento di locali commerciali o per il funzionamento di macchine non agricole quali generatori di corrente) e detenzione di prodotto energetico agevolato in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato (ad esempio utilizzo di una cisterna di deposito del carburante comune a più beneficiari), il Settore regionale competente inoltra segnalazione a Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane per l'adozione dei provvedimenti di competenza⁹

8.2.3 Falsa attestazione

In caso di falsa attestazione resa nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini dell'attribuzione del beneficio fiscale, è prevista la denuncia ex art. 331 del Codice di procedura penale.

8.3 CONTROLLI

8.3.1 Controlli automatizzati

L'applicativo UMA2020 effettua automaticamente diversi controlli al momento della trasmissione delle istanze, con l'obiettivo di supportare il beneficiario nella corretta gestione del carburante ad accisa agevolata.

Di seguito sono riportate le principali tipologie di controlli effettuati e le relative codifiche.

⁹ Per tali fattispecie di violazioni si applicano:

Comma 1 dell'art. 40 del T.U.A.

reclusione da sei mesi a tre anni (da uno a cinque anni se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 kg) e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 €.

Se la quantità di prodotti energetici rinvenuta è inferiore a 100 kg si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Art. 44 del TUA

Confisca del prodotto energetico (qualsiasi sia il quantitativo) e degli eventuali mezzi di trasporto (ad es. le autobotti) che trasportano il prodotto agevolato.

Sono da confiscare solo gli strumenti utilizzati per compiere la violazione. L'impiego del prodotto petrolifero è da ritenersi estraneo alla violazione, perché cadente in un momento successivo al perfezionamento della stessa. Pertanto sono esclusi dalla confisca i veicoli che si limitano ad utilizzare il gasolio illecitamente destinato ad uso diverso da quello agevolato.

Recupero dell'accisa e della relativa IVA 22% gravante nella misura del:

- 78% dell'aliquota normale nel caso di uso gasolio autotrazione
- 51% dell'aliquota normale nel caso di uso benzina autotrazione

Controlli sui dati identificativi (codici AEP, ALL, ANA, GAA, TRB)

Il sistema incrocia automaticamente le informazioni presenti nelle diverse banche dati. Tra le verifiche effettuate rientrano, ad esempio:

- l'iscrizione dell'azienda alla Camera di Commercio;
- la presenza e l'aggiornamento della documentazione in Anagrafe Agricola;
- l'esistenza del fascicolo aziendale;
- la coerenza dei dati anagrafici tra Anagrafe Agricola, CCIAA e Anagrafe Tributaria.

In caso di blocchi che impediscono la trasmissione della domanda, il beneficiario deve rivolgersi agli enti competenti per la correzione o l'aggiornamento dei dati.

Controlli sulle caratteristiche aziendali (codici UMA)

Il sistema verifica la presenza di specifiche strutture o condizioni aziendali. Tra i principali controlli:

- presenza almeno di una cisterna per l'immagazzinamento del carburante (UMA05);
- presenza di almeno un UTE (Unità Tecnico Economica) in Piemonte (UMA13);
- presenza di una trincea nel caso di lavorazioni di insilamento (UMA48);
- presenza di un biodigestore, di un allevamento attivo o di una fattura di acquisto di materiale organico nel caso di rendicontazione dello spandimento di materiale organico (UMA49).

Controlli amministrativi (codici UMA)

Il sistema verifica il rispetto di adempimenti necessari, quali:

- la validazione del fascicolo nell'anno precedente (per abilitarne la rendicontazione e la verifica dei consumi) – UMA46;
- la presenza della documentazione richiesta in caso di dichiarazione di carburante non disponibile – UMA31;
- l'avvenuta rendicontazione delle lavorazioni conto proprio, quando prevista – UMA30.

Controlli sui dati dichiarati (codici UMA)

Il sistema effettua inoltre controlli di coerenza sui dati inseriti. Ad esempio:

- verifica che la giacenza dichiarata non sia inferiore alla giacenza minima stimata (UMA09);
- in caso di domanda di variante, verifica che l'assegnazione base o saldo non sia stata limitata dal "limite macchine" (UMA34).

I controlli automatizzati sono soggetti a costante aggiornamento, sulla base delle analisi periodiche delle domande e delle eventuali modifiche al programma.

I controlli codificati UMA non sono sempre vincolanti e, in situazioni motivate, possono essere disattivati da Regione Piemonte.

8.3.2 Controlli amministrativi annuali

Regione Piemonte effettua annualmente controlli amministrativi d'ufficio su tutte le aziende beneficiarie di carburante ad accisa agevolata, al fine di verificare:

- la presentazione della dichiarazione di uso del carburante assegnato nell'anno precedente (da effettuare entro il 30 giugno);

- l'assenza di rendicontazioni duplicate della stessa lavorazione e superficie da parte della ditta come conto proprio e da altri soggetti come conto terzi e/o conto soci.

Eventuali esiti negativi vengono comunicati ad Agenzia delle Dogane, che procederà secondo le proprie competenze.

8.3.3 Controlli a campione

la Regione effettua controlli sia amministrativi sia tecnici nell'ambito del Piano dei Controlli annuale, che definisce:

- le tipologie di aziende da sottoporre a verifica;
- i criteri di rischio;
- il numero e la modalità dei controlli.

In caso di controllo in loco per il quale è necessaria la presenza del legale rappresentante, quest'ultimo può essere avvisato con un preavviso massimo di 48 ore.

L'esito del controllo viene comunicato al legale rappresentante in un secondo momento, dopo aver effettuato controlli amministrativi seguenti.